

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 14

mercoledì, 26 febbraio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2025, n. 12/R Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.	5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2025, n. 13/R Disposizioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, sistema regionale delle competenze, accreditamento degli organismi formativi e sistema regionale per l'impiego. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.	15
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	38
Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.	38
Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/R Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.	59
SEZIONE III	114

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze	115
ORDINANZA 18 febbraio 2025, n. 16	
DCM 29/10/2024 - OCDPC n. 1112 del 22/11/2024 DCM 25/11/2024 OCDPC n. 1115 del 6/12/2024 - DCM 23/12/2024 - OCDPC n. 1127 del 14/01/2025 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024. Definizione delle modalità e dei termini per la ricognizione dei danni finalizzata alla successiva fase di contributo per l'immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018.	
.	115
ORDINANZA 21 febbraio 2025, n. 17	
DCM 03/11/2023 DCM 5/12/2023 - DCM 21/10/2024 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 OCD 109/2023-. Approvazione elenco beneficiari del Contributo Autonoma Sistemazione (CAS) e liquidazione (V tranche).	
.	125

SEZIONE

I



Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 12/R DEL 18 FEBBRAIO 2025

Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

Indice

Capo I - Modifica del Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Art.1- Modifica all'articolo 8 del d.p.g.r. 60/R/2016. Concessione per l'utilizzo del demanio idrico

Art.2 - Modifica all'articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016. Domanda di concessione e trattamento dei dati personali

Art.3 - Modifica all'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016. Oggetto e contenuto della domanda di concessione

Art.4 - Modifica all'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016. Canoni di concessione

Art.5 - Modifica all'articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016. Canoni ridotti e agevolati

Art.6 - Modifica all'articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/2016. Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone

Art.7 - Modifica alla rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016. Indennizzo per l'utilizzazione del demanio idrico senza titolo

Art.8 - Modifica all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016. Indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico senza titolo

Capo II – Modifica al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015)

Art.9 - Modifica all'articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016. Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni

Art.10 - Modifica all'articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016. Modalità di presentazione della domanda

Art.11 - Modifica all'articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016. Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio.

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);

Vista la legge 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nelle sedute del 22 dicembre 2022, del 26 ottobre 2023 e del 25 luglio 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n.1554 del 27/12/2022;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n.1287 del 06/11/2023 ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 971 del 05/08/2024 ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 novembre 2024 ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto i pareri favorevoli con osservazioni redazionali n. 15 n. 20 e n. 31 espressi dalla Quarta Commissione consiliare "Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture" nella seduta del 10 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto il parere della competente struttura di cui articolo 18, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 122;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario chiarire che nel caso in cui il corso d'acqua abbia subito negli anni un'alterazione o variazione tale da comportare l'abbandono delle acque dal terreno originario, nel rilascio della concessione demaniale che abbia a riferimento tali terreni - che ai sensi della normativa del codice civile rimangono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico - viene meno l'esigenza di valutare gli aspetti connessi alla pericolosità idraulica;
2. Si rende necessario introdurre l'obbligatorietà della presentazione delle domande di concessione in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze, di seguito denominato "sistema informatico regionale". Tale modalità diventa l'unica ammissibile, sia per le domande presentate ai sensi del Reg. 60/R/2016 che ai sensi del Reg. 61/R/2016;
3. Si rende inoltre necessario al fine di agevolare per gli utenti i tempi per il rilascio delle concessioni introdurre una modalità semplificata per il rilascio delle domande di concessione ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, prevedendo per alcune tipologie di usi del demanio idrico la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);
4. Si rende necessario introdurre la facoltà di definire annualmente con deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 80/2015 l'applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti;

5. Si rende necessario esonerare dal pagamento del canone gli enti locali territoriali, Comuni, Province e Città metropolitana di Firenze, per i quali era già previsto l'esonero con riferimento alle attività correlate ai transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua e alle attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua;
6. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando alla l.r. 80/2015;
7. Si rende necessario introdurre disposizioni per regolamentare la previsione del pagamento di un indennizzo di natura risarcitoria nei casi di utilizzazione abusiva delle aree demaniali o prelievo abusivo di acqua in quanto nelle disposizioni attualmente vigenti tale indennizzo viene disciplinato insieme alle sanzioni;
8. In caso di utilizzazione senza titolo del demanio idrico, è dovuto il pagamento, oltre che della sanzione di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015, di un'indennità di occupazione pari al doppio del canone concessorio non corrisposto, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino ad un massimo di dieci annualità;
9. Si dispone che trascorso il termine concesso per il pagamento dell'indennizzo, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 57/2017 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r.77/2016);
10. Si rende necessario omogeneizzare le disposizioni in materia di aggiornamento dei canoni al tasso di inflazione programmata rinviando al parametro definito con la l.r. 80/2015;
11. Si rende necessario in materia di utilizzo di acqua, specificare che oltre alla sanzione è dovuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per i canoni non corrisposti fino ad un massimo di dieci annualità, recependo la previsione normativa di cui all'articolo 17 del R.D. n.1775 del 1933 ai sensi del quale, oltre al pagamento della sanzione, è in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti;
12. Si rende necessario, in caso di prelievo di acqua non autorizzato, disporre la chiusura del pozzo, ponendo a carico del soggetto privato l'onere della chiusura del pozzo e il ripristino dello stato dei luoghi;
13. di accogliere le osservazioni espresse nel parere favorevole della quarta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

Art.1

Modifica all'articolo 8 del d.p.g.r. 60/R/2016.
Concessione per l'utilizzo del demanio idrico

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) è inserito il seguente:

"1 bis Nei casi di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, la concessione dei terreni abbandonati dalle acque del fiume è acquisita senza l'autorizzazione idraulica, pareri, nulla osta di natura idraulica comunque denominati di cui all'articolo 6 comma 1".

Art. 2

Modifica all'articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016.

Domanda di concessione e trattamento dei dati personali

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato "sistema informatico regionale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:

"1 bis. Al momento della trasmissione dell'istanza, il sistema informatico regionale rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione."

Art. 3

Modifica all'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016.

Oggetto e contenuto della domanda di concessione

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del d.p.g.r. 60/R/2016 è inserito il seguente:

"3 bis. La concessione è rilasciata con riferimento ai seguenti usi:

a) articolo 7, comma 1, lettera f) qualora si tratta di concessioni brevi;

b) articolo 7, comma 1, lettere h), l), n) ed o);

c) articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h) è rilasciata con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80). Alla presente domanda non si allega la documentazione di cui al comma 3".

Art. 4

Modifica all'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016

Canoni di concessione

1. All'articolo 28 del d.p.g.r. 60/R/2016, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 80/2015”

Art. 5
Modifica all'articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016
Canoni ridotti e agevolati

1. Il comma 4 dell'articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:

“5 bis. La Giunta regionale può definire annualmente con deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 80/2015 l'applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti.

5 ter. Al canone ridotto ai sensi del comma 5bis, non si applica la richiesta di riduzione di cui ai commi 1 e 5.”

Art. 6
Modifica all'articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/2016
Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone

1. All'articolo 33, comma 1 del d.p.g.r. 60/R/2016 dopo le parole “strumentali,” sono inserite le seguenti : “e gli enti pubblici territoriali”.

2. Il comma 2 dell'articolo 33 del d.p.g.r. 60/R/2016 è abrogato.

Art. 7
Modifica alla rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016.
Indennizzo per l'utilizzazione del demanio idrico senza titolo

1. La rubrica del Titolo V del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituita dalla seguente: “Indennizzo per l'utilizzazione del demanio idrico senza titolo ”

Art. 8
Sostituzione dell'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.
Indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico senza titolo

1. L'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 40
Indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico senza titolo”

1. Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015, di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione senza titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con

provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 7.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell'articolo 35 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.

4. Il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1:

- a) non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati e non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento;
- b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni per i quali non sia verificata la compatibilità idraulica.

5. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 (Imposta regionale sulle concessioni statali) della Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.

6. In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua, il soggetto occupante libera l'area utilizzata senza titolo e ripristina a proprie spese lo stato dei luoghi.

7. Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.

8. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016."

Capo II

Modifica al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015).

Art. 9

Modifica all'articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2016

Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni

1. Il comma 5, dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Regolamento di

attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) è abrogato.

Art.10

Modifica all'articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016. Modalità di presentazione della domanda

1. Il comma 1 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d'inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato "sistema informatico regionale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2016 è inserito il seguente:

"1bis. Al momento della trasmissione dell'istanza, il sistema informatico regionale rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione."

Art. 11

Modifica all'articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016.Sanzioni

1. La rubrica dell'articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituita dalla seguente: "Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio"

2. Il comma 1 dell'articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 è sostituito dal seguente

"1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933. Ai sensi del medesimo articolo è altresì dovuto il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni non corrisposti per ciascuna annualità di derivazione, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 85 del d.p.g.r. 61/R/2016 sono inseriti i seguenti commi:

"1bis. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario provvede alla chiusura dell'opera e al ripristino dei luoghi.

1ter. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016."

1quater. L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità."

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 18 febbraio 2025

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 13/R DEL 18 FEBBRAIO 2025

Disposizioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, sistema regionale delle competenze, accreditamento degli organismi formativi e sistema regionale per l'impiego. Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

Sommario

Preambolo

- Art. 1 - Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 2 - Istituzioni scolastiche. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 3 - Comuni. Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 4 - Province e città metropolitana. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 5 - Regione. Modifiche all'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 6 - Compiti dei servizi per l'impiego. Modifiche all'articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 7 - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 8 - Fascicolo elettronico del lavoratore. Sostituzione dell'articolo 66 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 9 - Individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 10 - Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 11 - Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 12 - Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione della rubrica della sezione III del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 13 - Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione dell'articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 14 - Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all'articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 15 - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 16 - Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 17 - Sospensione dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 18 - Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale. Modifiche all'art. 86 octies del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 19 - Registrazione del tirocinio nel fascicolo elettronico del lavoratore. Modifiche all'articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 20 - Sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'articolo 117 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 21 - Qualità e omogeneità delle prestazioni. Sostituzione dell'articolo 120 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 22 - Carta dei servizi dei centri per l'impiego e del collocamento mirato. Sostituzione dell'articolo 121 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 23 - Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo. Modifiche all'articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 24 - Soggetti autorizzati. Modifiche all'articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 25 - Regime particolare di autorizzazione. Modifiche all'articolo 124 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 26 - Requisiti per l'autorizzazione. Modifiche all'articolo 125 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 27 - Procedura per l'iscrizione all'albo. Sostituzione dell'articolo 126 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 28 - Autorizzazione a tempo indeterminato. Modifiche all'articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 29 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 129 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 30 - Requisiti professionali. Sostituzione dell'articolo 130 del d.p.g.r. 47/R/2003

- Art. 31 - Locali. Sostituzione dell'articolo 131 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 32 - Pubblicità e trasparenza. Modifiche all'articolo 132 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 33 - Comunicazioni. Modifiche all'articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 34 - Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro. Sostituzione dell'articolo 135 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 35 - Forme di affidamento dei servizi al lavoro. Modifiche all'articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 36 - Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività. Sostituzione dell'articolo 137 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 37 - Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati. Sostituzione dell'articolo 138 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 38 - Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici. Modifiche all'articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 39 - Requisiti professionali. Sostituzione dell'articolo 141 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 40 - Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro. Sostituzione dell'articolo 142 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 41 - Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione. Inserimento dell'articolo 144 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 42 - Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento. Inserimento dell'articolo 144 ter nel d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 43 - Validità dell'accREDITamento. Sostituzione dell'articolo 145 del d.p.g.r. 47/R/2003 Art. 44 - Sospensione e revoca dell'accREDITamento. Sostituzione dell'articolo 146 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 45 - Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Modifiche all'articolo 151 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 46 - Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Sostituzione dell'articolo 153 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 47 - Procedura per il raccordo pubblico e privato. Sostituzione dell'articolo 154 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 48 - Convenzione e piano individuale di inserimento o reinserimento del lavoratore svantaggiato. Modifiche all'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 49 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili. Sostituzione dell'articolo 159 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 50 - Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi. Sostituzione dell'articolo 160 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 51 - Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi. Sostituzione dell'articolo 161 del d.p.g.r. 47/R/2003
- Art. 52 - Disposizioni transitorie
- Art. 53 - Abrogazioni

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 28 novembre 2024;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 dicembre 2024;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 gennaio 2025;

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2025, n. 137;

Considerato quanto segue:

1. In materia di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, è opportuno recepire le istanze provenienti dai soggetti istituzionali competenti in merito alle indicazioni dell’ordine di priorità delle proposte contenute nei piani che vengono trasmessi alla Regione;

2. In materia di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, in coerenza con le modifiche introdotte con la legge regionale 3 luglio 2024, n. 26 che disciplina i poteri sostitutivi della Regione nei confronti delle province e della città metropolitana, si prevede che la Giunta regionale stabilisca le misure da adottare in caso di mancato adeguamento agli indirizzi approvati dalla stessa da parte dei soggetti di cui al punto 1;

3. In materia di sistema regionale delle competenze, si introducono degli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore della l.r. 26/2024, in particolare riguardo ai soggetti competenti ad erogare i servizi di individuazione e validazione delle competenze, e si prevede la possibilità di nominare un’unica commissione regionale di esame in esito a distinti percorsi di individuazione e validazione delle competenze, al fine di ridurre i costi a carico dell’amministrazione regionale;

4. In materia di sistema regionale per l’impiego si procede a una complessiva revisione delle disposizioni contenute nel titolo IX, capi II, III e IV, nel rispetto del riparto di competenze definite dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014), operando ove necessario rinvii alla normativa nazionale. Le modifiche tengono altresì conto del trasferimento ad ARTI delle competenze in materia di lavoro e della necessità di adeguamento ai contenuti dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018 (Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro) e 10 aprile 2018 (Requisiti delle agenzie per il lavoro, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 276 del 2003);

5. E’ opportuno accogliere i suggerimenti espressi nel parere della seconda commissione consiliare e adeguare conseguentemente il testo;

Si approva il presente regolamento:

Art. 1**Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.

32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") le parole: "del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater," sono sostituite dalle seguenti: "del fascicolo elettronico del lavoratore, di cui all'articolo 66 bis,".

Art. 2**Istituzioni scolastiche. Modifiche all'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Nella rubrica dell'articolo 37 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola: "Istruzioni" è sostituita dalla seguente: "Istituzioni".

Art. 3**Comuni. Modifiche all'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano di cui al comma 2 esplicita gli esiti della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Il piano di cui al comma 2 può indicare l'ordine di priorità delle proposte.".

Art. 4**Province e città metropolitana. Modifiche all'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Il comma 3 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"3. I piani di cui al comma 1 esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

"3 bis. I piani di cui al comma 1 possono indicare l'ordine di priorità delle proposte.".

Art. 5**Regione. Modifiche all'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Il comma 4 dell'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti interessati si applicano le disposizioni previste negli indirizzi di cui al comma 1, che possono prevedere anche una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

"4 bis. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale utilizza unicamente i dati ufficiali certificati dall'ufficio scolastico regionale.".

Art. 6**Compiti dei servizi per l'impiego. Modifiche all'articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "c) alla individuazione e validazione delle competenze."

Art. 7**Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Il comma 2 dell'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"2. I procedimenti di individuazione e validazione indicati al comma 1 sono realizzati dai soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002."

2. Al comma 3 dell'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al titolo VIII, capo I".

3. Il comma 4 dell'articolo 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione degli esiti dei procedimenti di cui al presente articolo nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 66 bis."

Art. 8**Fascicolo elettronico del lavoratore. Sostituzione dell'articolo 66 bis del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. L'articolo 66 bis del del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 66 bis
Fascicolo elettronico del lavoratore

1. Il fascicolo elettronico del lavoratore, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto.

2. Il fascicolo elettronico del lavoratore è alimentato dalle informazioni presenti sul sistema informativo regionale, di cui all'articolo 3, che per i dati relativi alla formazione e al lavoro è interconnesso con il sistema informativo unico nazionale delle politiche attive."

Art. 9**Individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "dal centro per l'impiego competente" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002,".

2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 66 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "I soggetti di cui all'articolo 14 ter, comma 1 della l.r. 32/2002, per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, nominano il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvalgono del supporto delle seguenti figure professionali:".

Art. 10

Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 66 septies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "libretto formativo" sono sostituite dalle seguenti: "fascicolo elettronico del lavoratore".

Art. 11**Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

"3 bis. Per la certificazione che fa seguito ai servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66 sexies, la Giunta regionale definisce i casi in cui gli esami per il rilascio della qualifica e quelli per il rilascio della certificazione delle competenze possono essere effettuati davanti ad un'unica commissione. La Giunta determina, altresì, la composizione della commissione d'esame ai sensi del comma 2 o del comma 3, tenendo conto dell'omogeneità e attinenza delle competenze da certificare."

2. Nell'alinea del comma 9 dell'articolo 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: "questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4".

Art. 12**Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione della rubrica della sezione III del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. La rubrica della sezione III del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "Riconoscimento di equipollenza".

Art. 13**Riconoscimento di equipollenza. Sostituzione dell'articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. L'articolo 66 duodecies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 66 duodecies
Riconoscimento di equipollenza

1. Con il riconoscimento dell'equipollenza la Regione dichiara l'equivalenza tra la qualificazione in possesso di un individuo rilasciata da altre regioni o province autonome nell'ambito del sistema della formazione professionale e le qualificazioni di propria titolarità che fanno riferimento:

- a) al repertorio regionale delle figure professionali;
- b) al repertorio regionale della formazione regolamentata, nel caso in cui la disciplina sia contenuta esclusivamente in norme regionali, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. L'equipollenza non riguarda i titoli del sistema della formazione professionale rilasciati da altre regioni o province autonome che fanno riferimento a percorsi formativi disciplinati da norme nazionali, o accordi in conferenza stato regioni o in conferenza delle regioni in quanto tali titoli hanno validità sull'intero territorio nazionale.

3. L'equipollenza di cui al comma 1, lettera a) si applica anche nel caso in cui il soggetto interessato richieda il riconoscimento dell'equipollenza di titoli relativi a figure professionali non più presenti nel repertorio regionale, rilasciati dalla Regione o dalle province.
4. L'equipollenza è riconosciuta con atto del dirigente della struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici agli standard previsti dal repertorio stesso.
5. Se il titolo di cui si chiede l'equipollenza deve essere utilizzato in un procedimento di cui è responsabile un soggetto pubblico diverso dalla Regione, compete al suddetto soggetto la verifica della veridicità dello stesso presso l'amministrazione che lo ha rilasciato.
6. In difetto di riconoscimento dell'equipollenza, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 14

Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all'articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
“b bis) l'ARTI, per i percorsi formativi a supporto dell'inserimento e reinserimento lavorativo degli utenti presi in carico dai centri per l'impiego;”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per l'erogazione dei percorsi di cui al comma 1, lettera f) gli ITS Academy sono accreditati secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istruzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e dalle relative disposizioni attuative. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli eventuali criteri aggiuntivi e le procedure per l'accreditamento.”.

Art. 15

Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
“a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l'accesso ad una di tali procedure;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.
3. Alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: “b),”.
4. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: “e delle altre figure di presidio”.
5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 71 quater del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati contro la pubblica amministrazione, di cui al libro II, titolo II, capi I e II del codice penale, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646 dello stesso codice;”.

Art. 16

Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Le lettere b) e g) del comma 1 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogate.
2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
“n) nel caso di stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, sottoposizione ad altre procedure concorsuali o procedimento in corso per l'accesso ad una di tali procedure;”.
3. Al comma 4 dell'articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: “b),”.

Art. 17

Sospensione dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:
“c bis) che l'organismo sia in stato di difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.”

Art. 18

Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale. Modifiche all'art. 86 octies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 5 dell'articolo 86 octies del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppresso il seguente periodo:
“Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.”.

Art. 19

Registrazione del tirocinio nel fascicolo elettronico del lavoratore. Modifiche all'articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “libretto formativo del cittadino” sono sostituite dalle seguenti: “fascicolo elettronico del lavoratore”.
2. Al comma 1 dell'articolo 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “libretto formativo del cittadino” sono sostituite dalle seguenti: “fascicolo elettronico del lavoratore”.

Art. 20

Sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'articolo 117 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 117 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 117
Sistema regionale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture territoriali organizzate ai sensi del titolo II, capo II della l.r. 32/2002.
2. La rete delle strutture territoriali di cui al comma 1 è gestita dall'ARTI ed è costituita da:

- a) centri per l'impiego;
- b) servizi territoriali.

3. Le strutture territoriali di cui al comma 2, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive e degli standard minimi definiti dalle carte dei servizi di cui all'articolo 121, svolgono, nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad esse assegnate dall'ARTI.

4. L'ARTI promuove e favorisce l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente.”.

Art. 21

Qualità e omogeneità delle prestazioni. Sostituzione dell'articolo 120 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 120 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 120
Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale attraverso le carte dei servizi di cui all'articolo 121.

2. Le strutture territoriali di cui all'articolo 117, comma 2, sono contrassegnate da un logo unico e sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area di attività di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015.”.

Art. 22

Carta dei servizi dei centri per l'impiego e del collocamento mirato. Sostituzione dell'articolo 121 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 121 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 121
Carta dei servizi dei centri per l'impiego e del collocamento mirato

1. La Giunta regionale approva con proprio atto la carta dei servizi dei centri per l'impiego e la carta dei servizi del collocamento mirato, con le quali si definiscono i servizi e i relativi standard mini-mi di funzionamento ed in particolare:

a) l'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015; b) con riferimento a ciascun servizio:

- 1) le finalità specifiche;
- 2) le modalità di erogazione;
- 3) i destinatari e i soggetti interessati;
- 4) i termini per l'erogazione;
- 5) la durata;
- 6) le indicazioni relative a chi rivolgersi per l'erogazione;
- c) gli indicatori per la misurazione della efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate.”.

Art. 23**Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo. Modifiche all'articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. La rubrica dell'articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "Autorizzazione delle agenzie per il lavoro. Articolazione e tenuta dell'albo".

2. Al comma 1 dell'articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "L'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002" sono sostituite dalle seguenti: "Le agenzie per il lavoro, per svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, devono essere autorizzate dall'ARTI e iscritte nell'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002, che".

3. Al comma 2 dell'articolo 122 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: L'ARTI".

Art. 24**Soggetti autorizzati. Modifiche all'articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. La rubrica dell'articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "Soggetti autorizzati".

2. Il comma 1 dell'articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"1. L'ARTI autorizza, secondo le procedure definite dagli articoli da 126 a 128, i soggetti privati e pubblici di cui ai commi 2 e 3 allo svolgimento delle seguenti attività, esclusivamente sul territorio della Regione:

- a) intermediazione;
- b) ricerca e selezione del personale;
- c) supporto alla ricollocazione professionale."

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "I soggetti privati che possono richiedere l'autorizzazione sono i seguenti:".

4. L'alinea del comma 3 dell'articolo 123 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: "I soggetti pubblici che possono richiedere l'autorizzazione sono i seguenti, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:".

Art. 25**Regime particolare di autorizzazione. Modifiche all'articolo 124 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Il comma 4 dell'articolo 124 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, attraverso il nodo regionale."

Art. 26**Requisiti per l'autorizzazione. Modifiche all'articolo 125 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Nella rubrica dell'articolo 125 del d.p.g.r. 47/R/2003 è soppressa la seguente parola: "regionale".

2. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 125 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: "dall'articolo 4 e".

Art. 27

Procedura per l'iscrizione all'albo. Sostituzione dell'articolo 126 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 126 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 126

Procedura per l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo

1. I soggetti pubblici e privati che intendono richiedere l'autorizzazione e iscriversi all'albo delle agenzie presentano la domanda all'ARTI.

2. L'autorizzazione e l'iscrizione sono subordinate alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125, nonché alla dichiarazione del rappresentante legale dell'agenzia di provvedere all'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, attraverso il nodo regionale.

3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e l'iscrizione all'albo sono definite dall'ARTI.

4. L'ARTI autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.

5. L'iscrizione dell'agenzia nella sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione nelle sub-sezioni IV e V."

Art. 28

Autorizzazione a tempo indeterminato. Modifiche all'articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "il dirigente della competente struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ARTI".

2. Il comma 2 dell'articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 128 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "dal dirigente della competente struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ARTI".

Art. 29

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Modifiche all'articolo 129 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 129 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "Il dirigente della competente struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'ARTI".

2. Al comma 3 dell'articolo 129 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: "il dirigente della competente struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ARTI".

Art. 30

Requisiti professionali. Sostituzione dell'articolo 130 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 130 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 130
Requisiti professionali

1. Le agenzie di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere, nelle sedi principali e periferiche, personale qualificato nel numero e con le competenze e l'esperienza professionale stabilite dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.

2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell'ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro riduce di un anno la durata dell'esperienza professionale richiesta al comma 1.

3. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.”.

Art. 31**Locali. Sostituzione dell'articolo 131 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. L'articolo 131 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 131
Locali

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici, che hanno le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione delle agenzie per il lavoro.”.

Art. 32**Pubblicità e trasparenza. Modifiche all'articolo 132 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Al comma 2 dell'articolo 132 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “all'ARTI”.

Art. 33**Comunicazioni. Modifiche all'articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente” sono sostituite dalle seguenti: “L'ARTI comunica”.

2. Al comma 2 dell'articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “Il dirigente della competente struttura regionale comunica” sono sostituite dalle seguenti: “L'ARTI comunica, tramite il nodo regionale del sistema informativo unico nazionale.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 133 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “all'ARTI” e le parole “dalla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ARTI”.

Art. 34**Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro. Sostituzione dell'articolo 135 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. L'articolo 135 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 135**Accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro**

1. L'accreditamento è la procedura mediante la quale è riconosciuta l'idoneità ad essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 ter della l.r. 32/2002, che consente l'erogazione dei servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro, con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

2. I soggetti accreditati erogano i servizi per il lavoro, individuati dalla normativa nazionale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, che non sono riservati ai centri per l'impiego.”.

Art. 35**Forme di affidamento dei servizi al lavoro. Modifiche all'articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Al comma 1 dell'articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all'articolo 135,” sono sostituite dalle seguenti: “Lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, può essere affidato a soggetti accreditati” e dopo le parole: “di una convenzione” sono inserite le seguenti: “o un contratto”.

2. Il comma 2 dell'articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. La convenzione o il contratto di cui al comma 1 disciplinano i reciproci impegni delle parti, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei servizi e del monitoraggio sugli stessi.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “all'elenco nel momento” sono sostituite dalle seguenti: “nell'elenco alla data” e dopo le parole: “della convenzione” sono aggiunte le seguenti: “o del contratto”.

4. Al comma 4 dell'articolo 136 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: “della convenzione” sono aggiunte le seguenti: “o del contratto”.

Art. 36**Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività. Sostituzione dell'articolo 137 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. L'articolo 137 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 137**Articolazione e tenuta dell'elenco e ambito di svolgimento delle attività**

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.

2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti nella sezione regionale e possono operare su tutto il territorio della Regione.

3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti nella sezione provinciale corrispondente e possono operare esclusivamente nel territorio provinciale in cui si trova la sede operativa avente i requisiti strutturali di cui all'articolo 138 e su tutto il territorio regionale limitatamente alla promozione dei tirocini.

4. L'ARTI provvede alla tenuta dell'elenco e al rilascio del certificato di iscrizione allo stesso, nonché all'iscrizione dei soggetti accreditati nell'albo nazionale.”.

Art. 37

Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati. Sostituzione dell'articolo 138 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 138 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 138

Requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali per l'iscrizione dei soggetti privati

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati costituiti in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta che, alla data di presentazione della domanda, abbiano almeno una unità operativa situata nel territorio della Regione e siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, giuridico-finanziario e strutturali previsti dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;
- b) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 141.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono provvedere all'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, attraverso il nodo regionale.”.

Art. 38

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici. Modifiche all'articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: “i soggetti pubblici che,” sono inserite le seguenti: “, alla data di presentazione della domanda,”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: “dall'articolo 140” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa nazionale in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 139 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: “del lavoro” sono inserite le seguenti: “e con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015,”.

Art. 39**Requisiti professionali. Sostituzione dell'articolo 141 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. L'articolo 141 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 141
Requisiti professionali

1. Il personale deve avere un'esperienza professionale non inferiore a due anni acquisita alternativamente nei servizi al lavoro di cui all'articolo 135, comma 2, nella formazione professionale, nella ricerca e selezione del personale, nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella ricollocazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali.

2. Il possesso di una qualifica professionale conseguita nell'ambito di un sistema regionale della formazione professionale con riferimento a competenze inerenti ai servizi al lavoro equivale al requisito dell'esperienza professionale richiesta al comma 1.”.

Art. 40**Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro. Sostituzione dell'articolo 142 del d.p.g.r. 47/R/2003**

1. L'articolo 142 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 142

Procedura per l'accREDITamento e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro presentano la domanda all'ARTI.
2. La domanda contiene l'indicazione dei servizi al lavoro per i quali viene chiesto l'accREDITamento, l'ambito territoriale di cui all'articolo 137 e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'accREDITamento e l'iscrizione nell'elenco sono definite dall'ARTI.
4. L'ARTI, verificato il possesso dei requisiti, accREDITa il soggetto richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e lo iscrive nell'elenco.
5. L'ARTI comunica agli interessati il rilascio dell'accREDITamento e l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.”.

Art. 41**Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione. Inserimento dell'articolo 144 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003**

1. Dopo l'articolo 144 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

“Art. 144 bis

Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso altra regione

1. I soggetti già accreditati presso un'altra regione che presentano richiesta di accreditamento devono avere almeno una sede operativa in Toscana e dimostrare esclusivamente il possesso dei requisiti indicati agli articoli 138, 139 e 141, ove ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale.
2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
3. L'ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.”.

Art. 42

Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento. Inserimento dell'articolo 144 ter nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'articolo 144 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

“Art. 144 ter

Raccordo con il sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento

1. Gli organismi formativi accreditati ai sensi del titolo VIII, capo II possono presentare domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 138, 139 e 141.
2. Nei casi indicati al comma 1 gli organismi formativi presentano un'autodichiarazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti già dimostrati ai fini dell'accREDITAMENTO alla formazione e gli estremi del relativo provvedimento di accREDITAMENTO. Gli organismi formativi presentano altresì la documentazione relativa al possesso degli ulteriori requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro.
3. Il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 1 è di quarantacinque giorni.
4. L'ARTI comunica agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento di diniego.”.

Art. 43

Durata e mantenimento dell'accREDITAMENTO. Sostituzione dell'articolo 145 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 145 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 145

Durata, mantenimento e rinnovo dell'accREDITAMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 146, il soggetto accREDITATO mantiene l'accREDITAMENTO e resta iscritto nell'elenco per tre anni dalla data di iscrizione e l'iscrizione può essere rinnovata per periodi di pari durata.
2. Ai fini del rinnovo di cui al comma 1, il soggetto accREDITATO conferma all'ARTI, prima della scadenza, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 138, 139 e 141.

3. Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare all'ARTI eventuali variazioni dei requisiti o degli elementi dichiarati in fase di accreditamento.

4. Ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO l'ARTI predispone un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accreditati con indicatori specifici sulle performance e sulla qualità dei servizi.”.

Art. 44

Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO. Sostituzione dell'articolo 146 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 146 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 146

Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

1. L'ARTI verifica in qualsiasi momento il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO di cui agli articoli 138, 139 e 141 e, a tal fine, dispone adeguati controlli, anche in loco.

2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accREDITAMENTO o in caso di mancata comunicazione ai sensi dell'articolo 145, comma 3, l'ARTI applica le disposizioni normative nazionali che disciplinano i procedimenti finalizzati alla sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro e le relative conseguenze.”.

Art. 45

Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Modifiche all'articolo 151 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 151 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti parole: “e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole “del d.lgs. 276/2003” sono inserite le seguenti: “e al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015,”.

Art. 46

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Sostituzione dell'articolo 153 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 153 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 153

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono inserire o reinserire nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003, operano nel rispetto degli articoli 154 e 155.”.

Art. 47

Procedura per il raccordo pubblico e privato. Sostituzione dell'articolo 154 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 154 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 154

Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro sottoscrivono una convenzione con l'ARTI ai sensi dell'articolo 13, comma 5 bis del d.lgs. 276/2003, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

2. Le tipologie di lavoratori svantaggiati da inserire sono individuate dall'ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando le condizioni di svantaggio e le esigenze del mercato del lavoro.”.

Art. 48

Convenzione e piano individuale di inserimento o reinserimento del lavoratore svantaggiato. Modifiche all'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “Le convenzioni di cui all'articolo 154, comma 1 prevedono:”.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: “a) la durata e il trattamento retributivo del contratto di somministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 276/2003;”.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.

4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1) laurea in scienze della formazione primaria o altra laurea idonea;”.

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 155 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo diversa previsione negli indirizzi di cui all'articolo 154”.

Art. 49

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili. Sostituzione dell'articolo 159 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 159 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 159

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, l'ARTI stipula una convenzione quadro con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma

4, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana), sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita.

2. La convenzione quadro di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi, le finalità, le modalità, la durata e le condizioni per la stipula delle convenzioni trilaterali disciplinate dagli articoli 160 e 161. La convenzione definisce, altresì, le condizioni e gli effetti del conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate alle cooperative sociali, ai loro consorzi o alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente.

3. Le tipologie di lavoratori svantaggiati o di lavoratori disabili da inserire nelle cooperative sociali o nelle imprese sociali sono individuate dall'ARTI, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale e sentita la Commissione regionale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità o delle condizioni di svantaggio che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.

4. I competenti servizi per l'impiego curano l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o dei disabili, individuati ai sensi del comma 3, sulla base di un progetto personalizzato di inserimento concordato e sottoscritto con la cooperativa o l'impresa sociale e con il lavoratore.

5. L'ARTI provvede, con cadenza annuale, al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi effettuati in attuazione degli articoli 160 e 161 e predispone un'apposita relazione, che viene trasmessa al competente settore della Giunta regionale.”.

Art. 50

Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi. Sostituzione dell'articolo 160 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 160 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 160

Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti soggettivi

1. Il datore di lavoro che intende conferire una o più commesse ad una cooperativa sociale o ad un consorzio di cooperative sociali o ad un'impresa sociale di cui al d. lgs. 112/2017 per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, stipula una convenzione trilaterale con la cooperativa sociale, il consorzio o l'impresa sociale e con l'ufficio competente, individuato all'interno delle strutture territoriali del sistema regionale dell'impiego.

2. Le cooperative sociali, i loro consorzi e le imprese sociali, per sottoscrivere le convenzioni trilaterali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nelle sezioni B o C dell'albo regionale delle cooperative sociali, di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 58/2018, oppure essere imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017;
- b) avere almeno una unità locale situata nel territorio di riferimento dell'ufficio competente di cui al comma 1;
- c) non avere in corso procedure concorsuali;
- d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;
- e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali;

g) avere ottemperato agli obblighi di cui alla l. 68/1999.

3. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative, consorzi o imprese sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della l. 68/1999.”.

Art. 51

Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi. Sostituzione dell'articolo 161 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 161 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 161

Convenzioni trilaterali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili. Requisiti oggettivi

1. La convenzione trilaterale di cui all'articolo 160, comma 1 deve indicare: a) le modalità di adesione da parte del datore di lavoro conferente;
b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro nella cooperativa, nel consorzio o nell'impresa sociale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 159, comma 3;
c) la durata della commessa, che non può essere inferiore a dodici mesi.
d) le modalità per la presentazione dell'attestazione dell'effettivo conferimento e del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro conferente e dalla cooperativa, dal consorzio o dall'impresa sociale;
e) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative, i loro consorzi e le imprese sociali al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;
f) per i lavoratori disabili, la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario della commessa, ai fini della copertura della quota di riserva;
g) la percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente, stabilito dalla convenzione quadro;
h) la riduzione della quota d'obbligo per il datore di lavoro conferente corrispondente al periodo di durata della commessa;
i) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.
2. Il valore unitario della commessa di cui al comma 1, lettera f) al netto dell'IVA deve rispettare un coefficiente di calcolo che tenga conto del costo di produzione annuo, al netto del costo del lavoro del soggetto o dei soggetti con disabilità, del numero dei lavoratori assunti nella cooperativa o impresa sociale in attuazione della convenzione e del costo annuo lordo del lavoratore con disabilità, da maggiorare di una percentuale di almeno il 20 per cento a fronte degli oneri relativi alle misure di accompagnamento, calcolato sulla base del trattamento retributivo, comprensivo degli oneri sociali, previdenziali, assicurativi, previsto dal CCNL firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la categoria di inquadramento attribuibile in relazione alle mansioni oggetto della commessa.”.

Art. 52

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti di autorizzazione di cui al titolo IX, capo III, sezione I del d.p.g.r. 47/R/2003, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi sulla base delle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I procedimenti di accreditamento di cui al titolo IX, capo III, sezione II del d.p.g.r. 47/R/2003, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono conclusi sulla base delle disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 vigenti in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati in esito ai procedimenti di cui al presente comma ha durata di tre anni.

Art. 53
Abrogazioni

1. Gli articoli 118,119,140,143,144,156,157 e 158 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 18 febbraio 2025

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 12/R (Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016), pubblicato sul BURT n. 14 del 26 febbraio 2025, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Finalità

Art. 3 Concessione

Art. 4 Accorpamento di concessioni

Art. 5 Durata della concessione

Art. 6 Compatibilità idraulica e titolo per la concessione

Art. 7 Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali

Art. 8 Concessione per l'utilizzo del demanio idrico

Art. 9 Elenco aree demaniali da affidare in concessione

Art. 10 Soggetto concessionario

TITOLO II PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 11 Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree

Art. 12 Procedura di assegnazione su istanza di parte

Art. 13 Assegnazione diretta

Art. 14 Domanda di concessione e trattamento dei dati personali

Art. 15 Oggetto e contenuto della domanda di concessione

Art. 16 Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

- Art. 17 Termine di conclusione del procedimento
Art. 18 Criteri per la selezione delle domande
Art. 19 Criteri di priorità
Art. 20 Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni
Art. 21 Coordinamento tecnico
Art. 22 Oneri del concessionario
Art. 23 Obblighi del concessionario al termine della concessione
Art. 24 Disciplinare di concessione
Art. 25 Rinnovo
Art. 26 Diniego di rinnovo
Art. 27 RegISTRAZIONI a fini fiscali e pubblicazioni
TITOLO III CANONI E GARANZIE FINANZIARIE
Art. 28 Canoni di concessione
Art. 29 Canoni ridotti ed agevolati
Art. 30 Canone ricognitorio
Art. 31 Cauzione
Art. 32 Garanzie finanziarie
Art. 33 Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone
Art. 34 Oneri istruttori
Art. 35 Criteri per la determinazione dei canoni di concessione
TITOLO IV ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 36 Subentro nella titolarità della concessione
Art. 37 Rinuncia
Art. 38 Revoca, decadenza e scadenza
Art. 39 Sdemanializzazioni
TITOLO V INDENNIZZO PER L'UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO SENZA TITOLO
Art. 40 Indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico senza titolo
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41 Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo
Art. 42 Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016
Art. 43 Norma di rinvio
Art. 44 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare:

- a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree;
- b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; ;
- c) la specificazione dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2 per la determinazione dei relativi canoni;
- d) l'entità delle garanzie finanziarie e delle cauzioni da presentare per la salvaguardia del bene demaniale;
- e) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera;
- f) forme di coordinamento e semplificazione procedurale.

2. Il presente regolamento si applica al demanio idrico, fluviale e lacuale e alle relative aree demaniali, a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r.34/1994), nonché alle opere idrauliche, di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale.

3. Il presente regolamento si applica, in particolare, a:

- a) fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano;
- b) rivi, fossati e colatori;
- c) terreni abbandonati dalle acque correnti;
- d) isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti;
- e) spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f) proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale;
- g) canali demaniali.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale del 1998 n.88, la Regione, ai sensi del presente regolamento rilascia le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.

5. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994", sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del presente regolamento, le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico e delle relative aree demaniali.

Art. 2

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.

2. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e degli atti di pianificazione e programmazione regionale e di tutela dei corsi d'acqua, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.

3. Le concessioni sono rilasciate e, ove consentito ai sensi dell'articolo 25, rinnovate previa valutazione della compatibilità dell'uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, la tutela dei corsi d'acqua, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.

Art. 3

Concessione

1. Salvo disporre per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.

2. La concessione è rilasciata con decreto del dirigente del settore regionale (2) competente per territorio, d'ora in poi denominato dirigente del settore competente (2) e, fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, previo pagamento del canone annuo.

3. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 24, comma 6 (3), al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione sottoscritto dal soggetto interessato, nel quale sono indicati gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.

4. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. Ai sensi del presente regolamento le concessioni si distinguono in:
 - a) concessioni di aree demaniali;
 - b) concessioni per l'utilizzo del demanio idrico.
6. Non è soggetto al rilascio di concessione l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree connesso e funzionale alla loro manutenzione, rientrante nei fini istituzionali degli enti pubblici ai sensi della normativa vigente. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall'occupazione finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale.
7. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse è ammesso esclusivamente nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) c) e g).

Art. 4

Accorpamento di concessioni (4)

1. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni aventi ad oggetto aree limitrofe e contigue il settore regionale competente per territorio, d'ora in poi il settore competente, su richiesta dell'interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpate le stesse in un'unica concessione, ferma restando la durata di ciascuna singola concessione accorpata.
2. Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.

Art. 5

Durata della concessione

1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.
2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la stessa può essere rilasciata (5) fino ad un massimo di diciannove anni.
3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all'attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all'investimento previsto dell'area oggetto di concessione, anche in relazione all'ammortamento dei costi dello stesso. (6)
4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni brevi (7) le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare.
5. Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e) e f) non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell'arco temporale di un anno. (8)

Art. 6

Compatibilità idraulica e titolo per la concessione

1. Per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto di concessione, l'autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta comunque denominati di natura idraulica di cui alla normativa statale e regionale di riferimento di competenza della Regione, sono acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.
2. Il settore competente adotta un unico decreto che sostituisce tutti gli atti di cui al comma 1 necessari e connessi al rilascio della concessione.
3. L'autorizzazione idraulica, i pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 sono condizione per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale.

Art. 7

Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali

1. Le concessioni di aree demaniali possono essere rilasciate per i seguenti usi: (9)
 - a) realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
 - b) agricolo: seminativo, pascolo, pioppicoltura, ricovero bestiame, orto, ed altri usi agricoli;

- c) non agricolo con sistemazione a verde quali parchi, parco fluviale, orti, (10) giardini, verde pubblico attrezzato anche per attività ludiche;
- d) transiti arginali, rampe di collegamento, accesso agli argini;
- e) strumentale e finalizzato in via esclusiva al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
- f) uso ricreativo tra cui, in particolare:
 - 1) attività sportive;
 - 2) appostamento fisso di caccia e pesca;
 - 3) manifestazioni ed eventi collegati ad attività turistico –ricreative;
- g) produttivo e commerciale: manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali, aree, edifici e manufatti utilizzati o funzionali per attività di tipo commerciale e produttivo o comunque con finalità di lucro;
- h) taglio legname;
- i) uso viabilistico;
- l) apposizione di cartelli,
- m) (11) pontili e ormeggi;
- n) uso cantieristico.
- o) occupazione in proiezione di sbalzi o terrazze di edifici.

Art. 8

Concessione per l'utilizzo del demanio idrico

1. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l'occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti:

- a) attraversamenti o parallelismi aerei, in subalveo, alveo o utilizzando manufatti esistenti, quali condutture e linee di telecomunicazioni;
- b) attraversamenti o parallelismi di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, con o senza infissione di pali o sostegni;
- c) opere di difesa spondale di corsi d'acqua realizzate ai sensi dell'articolo 12 del R.D. 523/1904;
- d) occupazioni di corsi d'acqua (12), in particolare ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori;
- e) attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo, cabine elettriche di trasformazione;
- f) opere accessorie alla derivazione quali briglie, traverse, pennelli, derivazioni, vasche di carico e altre opere accessorie;
- g) immissioni e convogliamento di acque reflue;
- h) uso ittiogenico, impianti da pesca per la proiezione in alveo della rete da pesca;
- i) aree ormeggio;
- l) uso di opera idraulica esistente a fini idroelettrici.

1 bis. Nei casi di cui agli articoli 942 e 946 del codice civile, la concessione dei terreni abbandonati dalle acque del fiume è acquisita senza l'autorizzazione idraulica, pareri nulla osta di natura idraulica comunque denominati di cui all'articolo 6 comma 1. (65)

Art. 9

Elenco aree demaniali da affidare in concessione

1. La Giunta regionale può, con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare in concessione, definendo gli usi a cui destinarle e i criteri prioritari per la selezione delle domande di concessione.

2. L'elenco delle aree di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione, indicando per ciascuna di esse gli usi consentiti ed

eventualmente stabilendo un ordine di priorità tra i medesimi.

Art. 10

Soggetto concessionario

1. La domanda di concessione è presentata da persone fisiche in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private, al settore competente.
2. Nei casi di domanda di concessione presentata da più soggetti, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 11

Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree

1. La concessione può essere rilasciata:
 - a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'articolo 9 da parte della Giunta regionale;
 - b) su istanza di parte.
2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l'avviso è pubblicato, almeno trenta giorni prima dell'espletamento della procedura di assegnazione, all'Albo Pretorio del Comune in cui si trova l'area, sul BURT, sul sito internet della Regione.
3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) individuazione dell'area;
 - b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
 - c) criteri per la selezione delle domande;
 - d) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015;
 - e) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
 - f) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
 - g) termine per la presentazione delle domande nel rispetto del termine massimo di cui al comma 4.
4. Le domande devono pervenire al settore competente entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso. Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
5. Abrogato. (14)
6. Sono inammissibili le domande presentate:
 - a) oltre la scadenza del termine indicato nell'avviso;
 - b) per aree e/o usi diversi da quelli previsti dall'avviso;
 - c) in assenza dei documenti di cui all'articolo 15, comma 2;
 - d) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34.
7. A conclusione della procedura di concorrenza, con decreto del dirigente del settore competente è approvata la graduatoria delle domande selezionate, individuando tra loro quella da preferire sulla base dei criteri indicati nell'avviso e di quelli di cui all'articolo 18 e 19.

Art. 12

Procedura di assegnazione su istanza di parte

1. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l'ammissibilità della domanda di concessione, rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di

eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni. (15)

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:

- a) i dati identificativi del richiedente (16);
- b) l'individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
- c) la superficie e la destinazione dell'uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
- d) gli usi consentiti delle aree o immobili oggetto di concessione, eventuali priorità di uso consentiti;
- e) durata della concessione;
- f) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
- g) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015;
- h) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
- i) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
- l) criteri per la selezione delle domande;
- m) termine entro cui presentare le domande nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 11 comma 4.

3. Delle domande presentate nel termine massimo di cui all'articolo 11 comma 4 è dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

3 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati. (17)

4. Nel caso in cui siano o presentate più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione dell'avviso sul BURT, il settore competente pubblica l'avviso comprendendo anche queste ultime.

5. In presenza di più domande in concorrenza presentate ai sensi del comma 3, il primo istante, nei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2, lettera m), ferma restando la domanda presentata, può integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione.

Art. 13

Assegnazione diretta

1. La concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi:

- a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità;
- b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l'accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde;
- c) istanza presentata da soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere pubbliche principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilità pubblica, i guadi e le immissioni;
- d) nei casi di occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a sessanta giorni e la sua destinazione d'uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;
- e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d'uso non comporti la realizzazione di opere o

- manufatti e tali da determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi; (18)
- f) sfalcio erba per un'estensione fino a 5.000 metri quadri e/o taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni;
- g) occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione. (18)
- g bis) istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da parte degli stessi finalizzato all'assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse; (19)

2. Qualora nell'ambito di un provvedimento di concessione di derivazione rilasciato ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della l.r.80/2015, sia richiesta l'occupazione di un'area demaniale ulteriore rispetto a quella oggetto della concessione di derivazione già rilasciata, il settore competente procede al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, a condizione che non siano apportate modifiche progettuali alle opere oggetto della concessione di derivazione.

Art. 14

Domanda di concessione e trattamento dei dati personali

1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato "sistema informatico regionale". (66)

1 bis. Al momento della trasmissione dell'istanza, il sistema informatico regionale rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione. (67)

2. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12.

3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, è finalizzato unicamente all'espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 15

Oggetto e contenuto della domanda di concessione

1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell'area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione. (68)

2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere a), b) (20)) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). (20)

b bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (21)

c) attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34.

3. Alla domanda sono allegati altresì:

a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada

- all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;
- b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
 - c) relazione tecnica che descriva il progetto che verrà realizzato sull'area, specificando le superfici e le eventuali volumetrie e che illustri la destinazione d'uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, precisando per ogni singola voce, se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; per le opere puntuali, quali gli scarichi, le coordinate del punto di recapito;
 - d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato, all'attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;
 - e) corografia su carta tecnica regionale (CTR);
 - f) planimetria su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell'area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d'uso ipotizzata dell'area richiesta, con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;
 - g) stima dei costi a garanzia delle opere di rimessa in pristino da effettuarsi a carico del concessionario al termine della concessione ai sensi dell'articolo 23;
 - h) documentazione di cui all'articolo 29, comma 3 in caso di richiesta di riduzione del canone.

3 bis. La concessione è rilasciata con riferimento ai seguenti usi:

- a) articolo 7, comma 1, lettera f) qualora si tratta di concessioni brevi;
- b) articolo 7, comma 1, lettere h), l), n) ed o);
- c) articolo 8, comma 1, lettere a), b), e) ed h) è rilasciata con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione asseverata da un professionista che si esprime sulla compatibilità idraulica di cui all'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80). Alla presente domanda non si allega la documentazione di cui al comma 3. (69)

4. Qualora sia necessario, il settore competente procede alla perimetrazione delle aree demaniali oggetto di concessione.

5. Nei casi di assegnazione della concessione di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), alla domanda non sono allegati gli atti di cui al comma 3 lettere a), e) ed f).

6. Valutata l'ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 2, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 16

Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale

1. Le concessioni soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 " Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) "sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione

dalla procedura di assoggettabilità.

2. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

3. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.

Art. 17

Termine di conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude in:

- a) centoventi giorni dalla presentazione della domanda nei casi (22) di cui agli articoli 11 e 12;
 - b) sessanta giorni dalla presentazione della domanda nei casi di cui agli articoli 13, 25, 36 e 37.
- (23)

2. Nei casi di cui all'articolo 11, il termine di cui al comma 1 decorre dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f).

Art. 18

Criteri per la selezione delle domande

1. Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale. (24)

2. I criteri di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c) e di cui all'articolo 12 comma 2 lettera l), sono individuati, in particolare, tra i seguenti:

- a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area;
- b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale;
- c) natura e standard degli eventuali servizi offerti;
- d) incremento dei livelli occupazionali;
- e) qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione;
- f) previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta.
- g) canone concessorio maggiormente remunerativo.

3. Il canone della concessione non costituisce l'unico criterio di valutazione dell'offerta; la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando sia stata verificata un'equivalenza tra le domande presentate.

Art. 19

Criteri di priorità

1. Le domande in concorrenza sono selezionate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
- b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
- c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'articolo 4 bis della l.203/1982;
- e) domanda finalizzate all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.

Art. 20

Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni

1. La trasmissione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento

è effettuata in modalità telematica.

Art. 21

Coordinamento tecnico

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo (25), qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati da parte di altri settori regionali competenti nelle materie di riferimento, necessari al rilascio della concessione, il settore competente coordina, anche mediante un tavolo tecnico, l'acquisizione dei necessari atti.

Art. 22

Oneri del concessionario

1. La concessione è rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell'eventuale garanzia finanziaria.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario:

- a) assume la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consente l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- c) solleva la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispetta le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non muta la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

3. Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

Art. 23

Obblighi del concessionario al termine della concessione

1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per (26), rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione.

2. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.

3. Il settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del

concessionario.

Art. 24

Disciplinare di concessione

1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi del concessionario;
- b) l'uso a cui l'area è destinata;
- d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere;
- e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori;
- f) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori;
- g) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
- h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione nei casi di cui all'articolo 34;
- i) l'importo del canone annuo, la cauzione e l'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
- l) l'eventuale (27) obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'area secondo le modalità indicate dal settore competente;
- m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio.
- m bis) possibilità per il settore competente di revocare la concessione per sopravvenute o mutate esigenze di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento. (28)

2. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal concessionario.

3. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta, nonché il pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34, comma 1. (29)

4. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro trenta giorni da parte del richiedente equivale a rinuncia della domanda di concessione.

5. L'efficacia del disciplinare decorre dalla data del decreto di concessione, di cui il disciplinare costituisce presupposto.

6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, previa valutazione del settore competente, la concessione è rilasciata senza il disciplinare di cui al presente articolo. In tal caso il decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario, in particolare con riferimento a quanto indicato al presente articolo e agli articoli 22 e 23.

Art. 25

Rinnovo

1. Il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), b), c) e g). La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.

2. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14. (30)

3. Il settore competente nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19.

4. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al comma 1, il settore competente adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di

riferimento oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.

5. Con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo disciplinare.

6. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione. (30)

Art. 26

Diniego di rinnovo

1. Il rinnovo della concessione non è ammesso, nei seguenti casi (31):

- a) ragioni di tutela idraulica, ambientale e/o altri motivi di pubblico interesse;
- b) sopraggiunte difformità tra la tipologia d'uso richiesta e i vincoli posti dalle specifiche normative di settore;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e/o nel disciplinare allegato;
- d) richiesta dell'area da parte di enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi per fini di interesse pubblico;
- e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;

2. Il diniego del rinnovo è comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto del 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 27

Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni

1. A seguito della sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 (32), il settore competente provvede:

- a) nei casi previsti dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", alla registrazione fiscale del provvedimento di concessione (33) presso il competente ufficio finanziario;
- b) ad avvenuta registrazione, a comunicare al concessionario il rilascio del provvedimento di concessione, data a decorrere dalla quale è legittima l'utilizzazione dell'area demaniale;
- c) a trasmettere per via telematica il provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva. (34)

TITOLO III

CANONI E GARANZIE FINANZIARIE

Art. 28

Canoni di concessione

1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L'imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). (63)

2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento nonché l'eventuale rateizzazione del canone sono stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015.

3. I canoni sono dovuti per anno solare.

4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

5. Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell'anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero. (36)

5bis Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili. (37)

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.

7. *Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della l.r. 80/2015.* (64) (70)

8. In caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia.

9. Abrogato. (38)

Art. 29

Canoni ridotti ed agevolati

1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l'area richiesta sia utilizzata esclusivamente per finalità sociali, assistenziali dei propri associati, previste nello statuto.

2. La riduzione del canone di cui al comma 1 non può essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

3. L'istanza di concessione deve contenere, anche copia dello statuto dell'associazione.

4. *Abrogato* (71).

5. I concessionari di pubblici servizi proprietari o gestori (39) di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del massimo del 20%.

5 bis. *La Giunta regionale può definire annualmente con deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r. 80/2015 l'applicazione di canoni concessori ridotti in relazione a determinate categorie di utilizzi del demanio idrico e delle relative aree o in relazione a particolari categorie di soggetti richiedenti.* (72)

5 ter. *Al canone ridotto ai sensi del comma 5bis, non si applica la richiesta di riduzione di cui ai commi 1 e 5.* (73)

Art. 30

Canone ricognitorio

1. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi:

- a) il concessionario è un ente pubblico e l'area è utilizzata per sue esclusive finalità istituzionali;
- b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegue finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, e si assuma l'onere della valorizzazione del bene, oltre che della manutenzione dello stesso.

2. Nei casi di cui al comma 1, il canone ricognitorio annuo è determinato nella deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015. Il canone ricognitorio non può essere superiore ad euro 300. (40)

Art. 31

Cauzione

1. La cauzione è rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.

2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal

concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta. (41)

3. La cauzione è costituita mediante (42) previo versamento su conto corrente bancario indicato dal settore competente o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La restituzione della cauzione e lo svincolo della garanzia è effettuata con decreto del dirigente del settore competente (42), successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli articoli 22, 23 nonché di quelli definiti nell'atto di concessione. Le somme a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.

4 bis. Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto. (43)

Art. 32

Garanzie finanziarie

1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31 comma 3 può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione. (44)

2. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta del settore competente ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.

3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento del canone ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.

Art. 33

Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone

1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, e gli enti pubblici territoriali (74) sono esonerati dal pagamento del canone.

2. *Abrogato (75).*

3. Le Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco sono esenti dal pagamento del canone quando la concessione è rilasciata in relazione allo svolgimento di attività istituzionali.

4. L'esenzione del canone non può essere concessa per l'utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività economico commerciali.

Art. 34

Oneri istruttori

1. Gli oneri (46) per l'espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente l'importo è determinato in base alle (47) tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 della l.r.80/2015.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori

categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori. Il pagamento dell'eventuale integrazione degli oneri istruttori richiesto dal settore competente in relazione alla maggiore complessità dell'istruttoria e nel rispetto dei limiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, è effettuato prima della sottoscrizione del disciplinare.

3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.

Art. 35

Criteri per la determinazione dei canoni di concessione

1. I canoni di (48) concessione (49) sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) della l.r.80/2015, in particolare con riferimento :

- a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all'articolo 7;
- b) valore al metro lineare per gli usi di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e);
- c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti;
- d) valore al metro quadro per gli usi di cui all'articolo 8, comma 1 lettere f), h) ed i);
- e) stima di mercato per la definizione del valore del legname;
- f) costo ad unità per pali/sostegni degli elettrodotti;
- g) valore ad unità per gli scarichi;
- h) valore al chilometro per uso viabilistico;
- i) valore ad unità, differenziato anche per estensione di superficie per la cartellonistica;
- l) valore di mercato per superfici superiori a 5.000 metri quadri;
- n) nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell'utilizzo dell'opera idraulica stessa.
(50)

2. Abrogato. (51)

3. Abrogato. (51)

4. In casi particolari, la Giunta Regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 può determinare il canone di concessione utilizzando anche i seguenti parametri:

- a) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
- b) tipo di utilizzo connesso ad eventi e manifestazioni di particolare interesse storico o economico commerciale;
- c) estensione del bene occupato e valore di mercato delle superficie interessate (52);
- d) importanza e caratteri della concessione;
- e) funzione produttiva o turistica delle aree;
- f) redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
- g) aggravii di manutenzione dell'area demaniale.

5. Ai contratti di locazione di unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui alla (53) legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.

6. I canoni e la durata dei contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad uso di civile abitazione sono determinati sulla base di quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.G.R. n. 61/R/2005.

7. I canoni dei contratti di locazione delle unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione sono determinati sulla base del valore di mercato secondo le modalità di cui al comma 5.

TITOLO IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 36

Subentro nella titolarità della concessione

1. La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al

comma 2.

2. E' ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

- a) morte del concessionario;
- b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area;
- c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l'uso e l'occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;

3. Salvo il caso di cui al comma 2 lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.

5. Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante. (54)

6. Il settore competente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

6 bis. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario. (55)

Art. 37

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al settore competente.

2. La mancata sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 commi 2 e 3 equivale a rinuncia della concessione da parte del richiedente, il quale non è legittimato ad utilizzare le aree oggetto dell'istanza.

3. Il settore competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e in particolare la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.

Art. 38

Revoca, decadenza e scadenza (56)

1. Il settore competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento (57), la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse.

1 bis. Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione. (59)

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone; (58)
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla

- concessione;
- f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

Art. 39

Sdemanializzazioni

1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all'agenzia del demanio competente un parere, tenuto conto degli indirizzi di cui agli atti di pianificazione distrettuale e regionale e nel rispetto dell'articolo 5 comma 2 della l. 37/94.

2. Per le opere e le aree di cui al presente regolamento appartenenti al demanio regionale, ai fini del provvedimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana")".

TITOLO V

INDENNIZZO PER L'UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO SENZA TITOLO (76)

Art. 40 (77)

Indennizzo per l'utilizzo del demanio idrico senza titolo

1. *Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 9 della l.r. 80/2015, di un indennizzo pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione senza titolo, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 7.*

2. *L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell'articolo 35 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo.*

3. *L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità.*

4. *Il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1:*

- a) *non ha effetti sananti le opere e i manufatti realizzati e non costituisce titolo per il rilascio della concessione, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi della normativa statale e regionale di riferimento;*
- b) *non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni per i quali non sia verificata la compatibilità idraulica.*

5. *L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 (Imposta regionale sulle concessioni statali) della Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è dovuta a decorrere dall'annualità di rilascio della concessione.*

6. *In caso di mancato rilascio del provvedimento di concessione in quanto incompatibile con il regime idraulico del corso d'acqua, il soggetto occupante libera l'area utilizzata senza titolo e ripristina a proprie spese lo stato dei luoghi.*

7. *Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello*

stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo.

8. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016".

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 01 gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia competente per territorio, una comunicazione al fine di confermare i dati acquisiti agli atti. La comunicazione deve essere rinviata al settore competente nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali si applica quanto disposto al comma 8.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, anche indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 1, possono confermare al settore competente i dati acquisiti agli atti. I dati oggetto di comunicazione di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti di cui al comma 6, sono individuati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Il settore competente procede al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13.

4. Abrogato. (62)

5. Abrogato. (62)

6. Abrogato. (62)

7. Abrogato. (62)

8. Abrogato. (62)

9. Abrogato. (62)

10. Abrogato. (62)

11. Abrogato. (62)

Art. 42

Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro quindici giorni dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 41, i settori competenti provvedono a fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi alla rideterminazione del canone per l'anno 2016 delle concessioni in atto, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dalla deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015.

2. Per le concessioni in atto rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016, la Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, può rideterminare la scadenza dei canoni al fine di riallineare gli stessi all'anno solare.

Art. 43

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore e le disposizioni statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.

2. Per le opere idrauliche, di bonifica e le relative aree appartenenti al demanio regionale per quanto compatibile con il presente regolamento e non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Nota soppressa.
2. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.
3. Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.
4. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.
5. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.
6. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.
7. Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.
8. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.
9. Inciso così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.
10. Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.
11. Parola cassata con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.
12. Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 5.
13. Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 6.
14. Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 6.
15. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.
16. Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.
17. Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.
18. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.
19. Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.
20. Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.
21. Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.
22. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 10.
23. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 10.
24. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 11.
25. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 12.
26. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 13.
27. Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.
28. Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.
29. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.
30. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 15.
31. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 16.
32. Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.
33. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.
34. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.
35. Nota soppressa.
36. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 18.
37. Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 18.
38. Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 18.
39. Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 19.

40. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 20.
41. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.
42. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.
43. Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.
44. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 22.
45. *Nota soppressa.*
46. Parola cassata con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.
47. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.
48. Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.
49. Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.
50. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.
51. Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.
52. Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.
53. Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.
54. Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 26.
55. Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 26.
56. Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.
57. Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.
58. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.
59. Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.
60. *Nota soppressa.*
61. *Nota soppressa.*
62. Comma abrogato con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 29.
63. Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 2020, n.9/R, art. 1.
64. Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 2020, n.9/R, art. 1.
65. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 1.*
66. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 2.*
67. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 2.*
68. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 3.*
69. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 3.*
70. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 4.*
71. *Comma abrogato con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 5.*
72. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 5.*
73. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 5.*
74. *Parole inserite con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 6.*
75. *Comma abrogato con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 6.*
76. *Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 7.*
77. *Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 8.*

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 12/R “Disposizioni in materia di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni e in materia di utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 60/R/2016 e al d.p.g.r. 61/R/2016”, pubblicato sul BURT n. 14 del 26 febbraio 2025, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Regolamento regionale 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche

TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

CAPO I Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione

Art. 4 Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni

Art. 5 Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico

Art. 6 Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità

Art. 7 Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

Art. 8 Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura

Art. 9 Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

CAPO II Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

Art. 10 Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

Art. 11 Perforazioni per l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico

Art. 12 Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

Art. 13 Altre perforazioni finalizzate al controllo

CAPO III Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque

Art. 14 Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione

Art. 14 bis Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933

Art. 15 Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

Art. 16 Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone

Art. 17 Casi e modalità di determinazione delle maggiorazioni del canone

Art. 18 Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni

Art. 19 Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione

CAPO IV Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee

Art. 20 Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

Art. 21 Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

Art. 22 Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso

Art. 23 Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale

Art. 24 Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

CAPO V Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo

Art. 25 Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

CAPO VI Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)

Art. 26 Modifiche al titolo del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 27 Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 28 Definizioni. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 29 Modifiche alla rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 30 Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 31 Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 32 Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 33 Modifiche alla rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 34 Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 35 Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 36 Sanzioni. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 37 Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 38 Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 39 Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell'articolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015

Art. 40 Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel d.p.g.r. 51/R/2015
TITOLO III PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E
AUTORIZZATORI RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
CAPO I Avvio del procedimento e istruttoria
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 41 Domanda di concessione
Art. 42 Modalità di presentazione della domanda
Art. 43 Esame preliminare
Art. 44 Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda
Art. 45 Avviso di istruttoria
Art. 46 Concorrenza
Art. 47 Procedura in materia di concorrenza per l'impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di
derivazioni di acque superficiali
Art. 48 Visita locale di istruttoria
Art. 49 Iter istruttorio
SEZIONE II Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica
Art. 50 Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica
SEZIONE III Disposizioni in materia di acque sotterranee
Art. 51 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico
Art. 52 Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano
CAPO II Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori
Art. 53 Diniego della concessione
Art. 54 Disciplinare di concessione
Art. 55 Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione
Art. 56 Provvedimento finale
Art. 57 Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche
Art. 58 Durata della concessione
Art. 59 Esecuzione dei lavori
Art. 59 bis Uso della captazione
CAPO III Garanzie
Art. 60 Cauzione
Art. 61 Garanzie per la fase di esecuzione delle opere
Art. 62 Garanzie per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi
Art. 63 Verifica e monitoraggio delle garanzie
CAPO IV Procedimenti connessi
Art. 64 Disposizioni generali
Art. 65 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di
assoggettabilità
Art. 66 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di
impatto ambientale
Art. 67 Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione
di incidenza
Art. 68 Abrogato (74)
Art. 69 Varianti
Art. 70 Sostituzione di pozzi
Art. 71 Sottensioni
Art. 72 Couso
Art. 73 Rinnovo della concessione
Art. 74 Trasferimento di utenza
Art. 74 bis Disposizioni generali
CAPO V Estinzione della concessione
Art.75 Revoca

- Art. 76 Decadenza
Art. 77 Rinuncia
Art. 78 Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza
CAPO VI Procedure semplificate
Art. 79 Licenze di attingimento
Art. 80 Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo
Art. 81 Concessioni preferenziali
CAPO VII Disciplina dell'uso plurimo delle acque
Art. 82 Ambito di applicazione e autorità competente
Art. 83 Procedimento
Art. 84 Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico
TITOLO IV SANZIONI
Art. 85 *Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio*
TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 86 Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni.
Art. 87 Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione
Art. 88 Obblighi informativi della Regione
Art. 89 Disposizioni per le derivazioni esistenti
Art. 90 Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione
Art. 90 bis Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico
Art. 90 ter Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto
Art. 91 Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale
Art. 92 Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali
Art. 93 Disposizione transitoria per l'anno 2016 in materia di flussi informativi
Art. 94 Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione
Art. 95 Abrogato (3)
Art. 96 Rapporti con la pianificazione di bacino
Art. 96 bis Clausola valutativa
Art. 97 Abrogazioni
Art. 98 Norma di rinvio
Art. 99 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche:

- a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
- b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli (1) 17, comma 1, 105 e

106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

- c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all'articolo 12 della legge 80/2015, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006;
- e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

2. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 11, lettere e) ed f), della l.r. 80/2015 contiene norme di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettera e) ed f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni), anche al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo).

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 2 della medesima l.r. 80/2015 il regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006, la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:

- a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
- b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
- c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
- d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all'articolo 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza;
- e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "corpi idrici in situazione di criticità":
 - 1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
 - 2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;
 - 3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;

- 4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione;
- b) “corpi idrici sotterranei particolarmente critici”: corpi idrici sotterranei di cui al comma 1, lettera a), o loro porzioni, rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico possono compromettere localmente l'equilibrio del bilancio idrico;
- c) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate ad uso potabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- c bis) “costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell'acquisizione del diritto di prelevare acqua; (8)
- c ter) “Canone fisso (CF)”: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d'uso, indipendentemente dai quantitativi d'acqua concessionati; (8)
- c quater) “canone variabile (CV)”: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d'uso e dalle relative opere di captazione. (8)
- c quinquies) “portata media annua di concessione (PMA)”: portata media che l'utente può prelevare nell'anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione; (8)
- c sexies) “volume massimo di concessione (VMC)”: volume massimo che l'utente può prelevare nell'anno solare e definito nel disciplinare di concessione; (8)
- d) abrogata; (9)
- e) abrogata; (9)
- f) abrogata; (9)
- g) abrogata; (9)
- h) “riserva”: accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;
- i) “riuso”: reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato, in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);
- l) “riciclo”: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l'ha prodotta;
- m) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta; (10)
- n) “acque di subalveo”: acque di falde direttamente in connessione con corpi idrici superficiali che ai fini del presente regolamento sono a tutti gli effetti considerate acque sotterranee;

- o) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;
- p) “stagione irrigua”: periodo dell’anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all’ultimo adacquamento, per una specifica coltura;
- q) “attingimenti irrigui estivi”: prelievi da autorizzare con licenza di attingimento relativi alla stagione irrigua compresa tra giugno a settembre;
- r) “tratto sotteso”: tratto di alveo compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica;
- s) “licenza d'uso”: autorizzazione al prelievo di acqua di durata inferiore all'anno, cui corrisponde il pagamento di un canone;
- t) “analisi delle pressioni e degli impatti”: esame dell’impatto delle attività umane sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei effettuato nei piani di gestione dei Distretti idrografici ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 118 del d.lgs. 152/2006;
- u) “corpi idrici in proroga o deroga”: corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale buono nell'anno 2015 e per i quali i piani di gestione dei distretti idrografici prevedono uno slittamento degli orizzonti temporali ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, oppure si prefiggono di conseguire un obiettivo ambientale meno rigoroso, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 75, commi 6 e 7, del d.lgs. 152/2006;
- v) “deflusso minimo vitale”: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; da intendersi anche portata ecologica atta a supportare l'obiettivo assegnato al corpo idrico assegnato ai sensi della direttiva 2000/60/CE, secondo i criteri stabiliti nei piani di gestione dei distretti idrografici.

Art. 3

Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche

1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio Civile competente per territorio, di seguito indicato come “settore competente”, classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie:

- a) “uso domestico”: l’utilizzazione dell’acqua pubblica sotterranea destinata all’uso igienico e potabile, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell’utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
- b) “uso potabile”: l’utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all’approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
- c) “uso agricolo”: qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile; (11)
- d) “uso produzione di beni e servizi”: qualora l’uso dell’acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l’attività di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
- e) “uso civile”: qualora l’utilizzazione dell’acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all’irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all’abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all’articolo 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
- f) “uso idroelettrico/forza motrice”: qualora l’utilizzazione dell’acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

- g) “uso ittogenico”: qualora l'utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all'allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
 - h) “uso privato da acque superficiali”: l'utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.
 - h bis) “uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale; (12)
 - h ter) “uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l'alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni. (12)
2. Ciascuna categoria d'uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell'allegato A al presente regolamento.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA

CAPO I

Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione

Art. 4

Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni (13)

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.152/2006 ed in coerenza:
 - a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :
 - 1) per l'effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
 - 2) per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
 - b) con gli atti di intesa interregionale;
 - c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015.
2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego, anche cumulativo, di:
 - a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;
 - b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.
3. Ai fini del comma 2, l'eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un'autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L'autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell'impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale:

- a) sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;
 - b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;
 - c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell'autodichiarazione;
 - d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.
5. Ove sia accertata l'impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all'indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, fra le quali, in particolare:
- a) l'utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all'allegato B al presente regolamento;
 - b) l'integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;
 - c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l'accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.
6. Sono comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.
7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all'entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.
8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.

Art. 5

Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico (14)

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47;
 - b) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
 - c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
 - d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.
2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.

3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell'ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.

4. Nel caso di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.

Art. 6

Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità (74)

Abrogato.

Art. 7

Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici

1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell'allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell'Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell'applicazione delle riduzioni del canone di cui all'articolo 16, l'ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.

3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.

4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso agricolo, è effettuata tenendo conto:

- a) dei criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall'uso irriguo;
- b) dei criteri indicati nell'allegato C al presente regolamento, con riferimento all'utilizzazione specifica irrigua.

5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis del d.lgs. 152/2006, ove esistenti.

6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d'uso potabile:

- a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;
- b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.

Art. 8

Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura

1. Per le finalità di cui all'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 152/2006, i settori competenti acquisiscono i dati sui volumi utilizzati, misurati annualmente al termine della stagione irrigua alla

testa del distretto irriguo e trasmessi dagli enti irrigui alla banca dati del sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015.

2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 88.

Art. 9

Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell'esercizio degli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono secondo le modalità ivi indicate:

- a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 24/2012; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;
- b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell'ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;
- c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;
- d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all'allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
- e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.

CAPO II

Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

Art. 10

Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico

1. Salvo diverse disposizioni contenute all'interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D, parte I.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico.

4. L'estrazione di cui al comma 1 è soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo;
- b) l'emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni.

5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b), sono dimezzati.

6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D, parte I.

7. La licenza è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta.

8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere permanente, il relativo prelievo è subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell'acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:

- a) le modalità di emungimento dell'acqua sotterranea;
- b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell'acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, ove pertinenti.

9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano:

- a) nel caso in cui l'acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
- b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 11

Perforazioni per l'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico

1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16 della l.r. 39/2005, il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.

Art. 12

Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici

1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005, sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.

3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, laddove necessarie.

Art. 13

Altre perforazioni finalizzate al controllo

1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.

CAPO III

Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque

Art. 14

Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione (15)

1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E' altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.

2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d'uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.

3. L'importo del canone di concessione è così definito:

$$\text{Canone di concessione annuo} = \text{CF} + \text{CV} \times \text{PMA}.$$

4. Con riferimento alla categoria d'uso idroelettrico:

- a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
- b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.

5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il CV di importo più elevato.

6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all'articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.

Art. 14 bis

Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 (16)

1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo calcolato secondo la formula di cui all'articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.

Art. 15

Casi di esenzione dalla corresponsione del canone

1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:
- a) l'uso domestico, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) l'uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall'uso che ne viene fatto;
 - c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al titolo V del d.lgs.152/2006, ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del medesimo decreto;
 - d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all'abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all'articolo 10, commi 1 e 10.
 - d bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis); (17)
 - d ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1, lettera h) ter); (17)
2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l'uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70 quater, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Capo II del Titolo V della l.r. 39/2000.

Art. 16

Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone (18)

1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015:
- a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l'acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;
 - b) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;
 - c) qualora l'impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l'applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;
 - d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;
 - e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l'utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l'80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell'allegato B;
 - f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell'uso idroelettrico;
 - g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell'acqua promuovendo verso l'utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l'adozione di protocolli per la turnazione dei

singoli prelievi o per l'installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;

- h) qualora l'impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
 - i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
 - l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi;
 - m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati:
 - 1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di installazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall'articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
 - 2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;
2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).
3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):
- a) non si applica se l'installazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
 - b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di installazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Qualora nel corso dell'istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all' 80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l'utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l'entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee.

Art. 17

Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone

1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 14, comma 2, la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile:
- a) è triplicata, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, del r.d. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano;
 - b) può essere (19) aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'articolo 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attività antropiche che vi insistono.

Art. 18

Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni (20)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:
 - a) l'ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all'articolo 3, ad eccezione dell'uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.
 - b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).
2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):
 - a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all'onere del contributo di cui all'articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;
 - b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;
 - c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. *Abrogato (79)*
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.

Art. 19

Valutazione dell'impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione

1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 88, provvede per l'anno 2017 e successivamente almeno con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 119 del d.lgs. 152/2006.

CAPO IV

Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee

Art. 20

Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso.
2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso domestico-potabile è consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio.
3. L'attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione

Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti:

- a) scelta dell'area di sedime;
- b) perforazione;
- c) completamento e spurgo;
- d) prove di portata;
- e) manutenzione;
- f) modalità di dismissione definitiva del pozzo.

4. Il disciplinare contiene altresì le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.

6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'articolo 94, comma 4, lettera g), del d.lgs. 152/2006.

7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l'uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell'acqua.

Art. 21

Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, l'estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.

2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D, parte II.

3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l'emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933 nei seguenti casi:

- a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 20, comma 3;
- b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia;
- c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.

Art. 22

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso

1. L'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell'articolo 24.

2. E' altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.

3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte II.

4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all'Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.

5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
- b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
- d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015;
- e) (1) eventuali prescrizioni e limitazioni all'uso dell'acqua.

6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933.

8. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:

- a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2;
- b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l'impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche.

Art. 23

Autorizzazione per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97 del d.lgs. 152/2006, nelle aree perimetrare ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della medesima legge regionale 38/2004.

Art. 24

Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate

1. Entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l'Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 22.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione.

4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell'ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e

l'esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree già definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.

CAPO V

Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo

Art. 25

Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli dei processi produttivi. Accordi e contratti di programma

1. La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del d.lgs. 152/2006, finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l'uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.

2. La deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica.

CAPO VI

Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)

Art. 26

Modifiche al titolo del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Il titolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: "(Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri". Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)".

Art. 27

Modifiche al preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo il punto 17 del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente:

“ Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) ”.

2. Dopo il punto 6 del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti:

“ 6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la l.r. 91/1998, è stata abrogata e sostituita dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta nel presente regolamento.

6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla l.r. 80/2015, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute in

materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria. ”.

Art. 28

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

“ a) “corpi idrici in situazione di criticità”:

1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;

2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 152/2006;

3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;

4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione. ”.

Art. 29

Modifiche alla rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015

1. La rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “ Obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (articolo 11, comma 1, lettera e), l.r. 80/2015) ”.

Art. 30

Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo la parola : “ attingimento, ” sono aggiunte le seguenti: “ se superiori a 100 metri cubi all'anno e ”:

Art. 31

Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui. ”.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:

“ b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all'approvazione del primo censimento di cui articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità. ”.

Art. 32

Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Il comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modificato:

“ 5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all'articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con

il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario. ”.

Art. 33

Modifiche alla rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51 /R/2015

1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “ Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi. Articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 80/2015 ”.

Art. 34

Gestione dei flussi informativi. Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“ 1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, i dati misurati con le modalità di cui all'articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015 sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell'articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.

2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all'Autorità di bacino ed all'autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.

3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell'Autorità di bacino, dispone l'anticipazione della cadenza temporale dell'aggiornamento della banca dati. ”.

Art. 35

Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell'articolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

“ Art. 9 bis - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)

1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):

a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le rilevazioni;

b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;

c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.

3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento:

- a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-provvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
- b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto-provvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni. ”.

Art. 36

Sanzioni. Modifiche all'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“ 1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'articolo 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006 (1) .

2. La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

- a) omessa o ritardata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7.

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000. ”.

Art. 37

Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015.

Art. 38

Disposizione transitoria per l'anno 2015. Modifiche dell'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015

1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:

“ Art. 12 - Disposizione transitoria per l'anno 2016

1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015 anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.

2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. n. 152/2006. ”.

Art. 39

Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell'articolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015

1. Dopo l'articolo 12 del d.p.g.r.51/R/2015 è inserito il seguente:

“ 12 bis - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui

1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all'articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015. ”.

Art. 40

Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel d.p.g.r. 51/R/2015

1. Nel d.p.g.r. 51/R/2015, come modificato al presente regolamento, in tutti gli articoli ove ricorrono, le parole “ ente concedente ” o “ enti concedenti ” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “ settore regionale competente per territorio ” o “ settori regionali competenti per territorio ”.

TITOLO III

PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA

CAPO I

Avvio del procedimento e istruttoria

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 41

Domanda di concessione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 42. (21)

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.

3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta. (22)

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.

5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.

Art. 42

Modalità di presentazione della domanda (23)

1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d'inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è trasmessa in via telematica allo sportello unico, mediante il sistema informatico della Regione, istituito per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, di seguito denominato “sistema informatico regionale.”(80)

1 bis. Al momento della trasmissione dell'istanza, il sistema informatico regionale rilascia l'attestazione di avvenuta trasmissione.(81)

2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d'inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi

- antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all'articolo 89 del d.lgs. 159/2011, in caso di rinnovo;
- d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell'informazione antimafia nei casi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d'inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Art. 43

Esame preliminare (74)

Abrogato.

Art. 44

Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda (24)

1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:
- in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all'articolo 42, commi 1, 2 e 3;
 - senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 42, comma 5 ;
 - oltre la scadenza dei termini indicati nell'articolo 46, commi 1 e 2 e nell'articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.
2. Valutata l'ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell'articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell'istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.
3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 45

Avviso di istruttoria (25)

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del richiedente;
 - dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:

- 1) luogo di presa;
 - 2) luogo e modalità di eventuale restituzione;
 - 3) uso della risorsa idrica;
 - 4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;
 - 5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;
 - 6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;
- c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;
- d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
- e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;
- f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
- g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l'avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima l. 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell'articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 47, comma 3.
4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.
5. Ai fini del comma 4 l'avviso corredato dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:
- a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933;
 - b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
 - c) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;
 - d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
 - e) all'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;

- f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
- g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l'opera di captazione ricada in:
- 1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004;
 - 2) zone di protezione ambientale di cui all'articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004.
- h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 1775/1933.
6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:
- a) all'azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;
 - b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell'individuazione delle attività e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.
7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.

Art. 46

Concorrenza (26)

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 90 bis, comma 1.
4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell'insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.

5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all'articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:
 - a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
 - b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.
7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.
8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).
10. Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.

Art. 47

Procedura in materia di concorrenza per l'impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali

1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all'articolo 5, comma 4, il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.
2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;
 - b) relazione di prefattibilità dell'intervento.
3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933.
4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando di cui al comma 3 tiene luogo della (1) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'articolo 45.
5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all'articolo 42. Delle manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 5. (27)
6. L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, comma 6, (28) tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.

Art. 48

Visita locale di istruttoria

1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l'esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3. (29)

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente:

- a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5;
- b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
- c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.

3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria è convocata presso la sede del settore medesimo.

4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.

Art. 49

Iter istruttorio (30)

1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell'autorità di bacino distrettuale previsto dall'articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell'articolo 46 o 47.

2. All'istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla l. 241/1990. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all'articolo 46, commi 1 e 2 e all'articolo 47, comma 3.

3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 può articolarsi:

- a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:
 - 1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell'istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;
 - 2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;
- b) in una o più riunioni a carattere decisivo nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.

4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l'acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.

SEZIONE II

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica

Art. 50

Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica (31)

1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un'unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell'autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell'intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenze dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all'articolo 13, comma 4 della l.r. 39/2005.
3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.
4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.

SEZIONE III

Disposizioni in materia di acque sotterranee

Art. 51

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico

1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee (32) assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall'articolo 95 e seguenti del r.d. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte III.
2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 48, rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell'avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
 - a) le modalità di esecuzione degli eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
 - b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
 - c) l'obbligo di comunicare al settore competente la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l'indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;
 - d) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata;
 - e) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
 - f) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;

- g) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione;
 - h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni, resi in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata di un anno, rinnovabile una o più volte per periodi di sei mesi, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l'area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
5. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette al settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione è corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto. Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58. (33)
6. In caso di inerzia o ritardo da parte del richiedente nella presentazione della documentazione di cui al comma 5, il settore competente, previa diffida ad adempiere, assegna al richiedente medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Decorso inutilmente tale termine, la concessione s'intende ritirata ed il settore competente applica la sanzione di cui all'articolo 85, comma 2, lettera h), disponendo il ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente.
7. I termini del procedimento di concessione sono sospesi al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e ripresi alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.
8. Il parere dell'Autorità di bacino non è richiesto nei casi in cui l'autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio di concessione per l'utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche e la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 52

Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano

1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001.
2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.

CAPO II

Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori

Art. 53

Diniego della concessione

1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
 - a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;
 - b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2;
 - c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera d) e dell'articolo 90 bis, comma 3; (34)
 - d) abrogata; (35)

- e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006;
- f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all'articolo 164 del d.lgs. 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;
- g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.

Art. 54

Disciplinare di concessione (36)

1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015, qualora il prelievo di acqua comporti l'occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell'area.
3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell'occupazione dell'area demaniale è pari alla durata della concessione per l'uso di acqua.
4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.
5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.
6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'articolo 60, e costituzione della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta, nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all'articolo 14 bis.
7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell'atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.

Art. 55

Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione

1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
 - b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
 - c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
 - d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare;
 - e) divieto di sub concessione.
2. La concessione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua e le eventuali indisponibilità dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilità del concedente nei confronti del concessionario.
- 2 bis. Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione. (37)

Art. 56

Provvedimento finale

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto (38) espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell'istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario.
3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 80/2015. La concessione di uso dell'acqua comprende anche, ove necessaria, l'autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904.
4. Il provvedimento finale indica termini e modalità per la sua impugnazione.

Art. 57

Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche

1. A seguito dell'adozione del provvedimento finale (39), il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale dell'atto di concessione (39) presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
2. Abrogato. (40)
3. Il settore competente provvede:
 - a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;
 - b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;
 - c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.

Art. 58

Durata della concessione

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
 - a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
 - b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
 - c) i trent'anni negli altri casi.
2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.
4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti (1) dal presente articolo.
5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.

Art. 59

Esecuzione dei lavori (41)

1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
 - a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l'esecuzione a regola d'arte dei medesimi;
 - b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all'articolo 54.
3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d'atto.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.

Art. 59 bis

Uso della captazione (42)

1. Il concessionario può far uso dell'acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d'atto di cui all'articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.
2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantitativi limitati di risorsa:
 - a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all'articolo 51, comma, 5;
 - b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d'atto di cui all'articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).

CAPO III

Garanzie

Art. 60

Cauzione (43)

1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.
2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all'importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.
3. La cauzione non è richiesta per le licenze d'uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 79.
4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un'annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.
5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.
6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.

7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.

Art. 61

Garanzie per la fase di esecuzione delle opere

1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d'acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:

- a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- b) abrogata; (44)
- c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:

- a) il massimale per l'assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1, lettera a), è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;
- b) abrogata; (44)
- c) il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera c), è determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00.

2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto. (45)

3. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario. (46)

Art. 62

Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi

1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione:

- a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50;
- b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - 1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;
 - 2) opere che incidono sul regime idraulico;
 - 3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
 - 4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.

2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell'utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'articolo 63.

4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione (47) e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.

Art. 63

Verifica e monitoraggio delle garanzie

1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'articolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

3. Ove sia accertata l'assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.

CAPO IV

Procedimenti connessi

Art. 64

Disposizioni generali (48)

1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure.

2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.

Art. 65

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità (49)

1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai

profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.

3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, competente all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.
4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990, mediante l'integrazione della domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l'integrazione.
6. Alla domanda, integrata con l'istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.
7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l'istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:
 - a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
 - b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.

Art. 66

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale (50)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.
3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:
 - a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa

- eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l'esercizio della derivazione;
- b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell'articolo 49 l'istruttoria per il rilascio della concessione;
- c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006;
- d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:
- 1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
 - 2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata "struttura operativa", a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:
- a) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento di concessione;
 - b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.
5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi :
- a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;
 - b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.
7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale:
- a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;
 - b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della

conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).

Art. 67

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza

1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all'autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. (51)

2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.

3. Ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della l.r. 30/2015, il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. (52)

Art. 68

Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (74)

Abrogato.

Art. 69

Varianti (53)

1. E' fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.
2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell'area in esame, con riferimento in particolare a:
 - a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
 - b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;
 - c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;

- d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.
4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:
 - a) l'estensione della durata della concessione;
 - b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.
 5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l'utente presenta istanza al settore competente, allegando:
 - a) l'attestazione del pagamento delle spese d'istruttoria;
 - b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.
 6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
 7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia installato idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria. A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 7, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all'articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.
 8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all'articolo 4, nonché agli obblighi di installazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all'attività svolta, nei casi previsti all'articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.
 9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l'attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l'obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.
 10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.

Art. 70

Sostituzione di pozzi

1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l'approfondimento del pozzo.
2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.

3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsoleto, precedentemente concessionato, costituisce variante sostanziale.

4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei casi in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessionati, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.

5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.

Art. 71

Sottensioni

1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
- b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.

2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
- b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.

3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.

4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei casi in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.

5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.

6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.

7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cure e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.

8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:

- a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;
- b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall'obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.

9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

Art. 72

Couso

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.

2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 71, il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

Art. 73

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:

- a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
- b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
- c) qualora siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4;
- d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati. (54)

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.

2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l'avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT. (55)

3. L'avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.

4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all'articolo 2, comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell'Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.

6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.

8. Qualora (56) la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.

9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracani, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.

10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.

11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con:

- a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
- b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
- c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
- d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).

12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Art. 74

Trasferimento di utenza

1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra.

2. La richiesta di variazione di titolarità della concessione già rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.

3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.

4. Il deposito di cui al comma 3 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarità della concessione.

6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracani rimasti eventualmente insoluti.

Art. 74 bis

Disposizioni generali (57)

1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano le prescrizioni di cui all'articolo 78.

CAPO V

Estinzione della concessione

Art.75

Revoca

1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d'uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell'approvvigionamento idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'articolo 69.

Art. 76

Decadenza

1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione (1) nei di casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per:
 - a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - b) il mancato pagamento di due annualità del canone; (58)
 - c) la subconcessione a terzi;
 - d) il non uso protratto per tre anni della concessione;
 - e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui agli articoli (1) 62, comma 5, e 63, comma 3.
2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 (59) del presente regolamento nonché degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.

Art. 77

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi del titolare;
 - b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
 - c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi. (60)
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia. (61)
3. La determinazione con la quale il settore competente prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al punto successivo.

Art. 78

Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell'opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell'area in cui essa è inserita.

2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all'obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

3. Nei casi previsti dall'articolo 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.

4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

CAPO VI

Procedure semplificate

Art. 79

Licenze di attingimento

1. Il settore competente può rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:

- a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al secondo; (62)
- b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.

2. L'istanza per il rilascio della licenza di attingimento è redatta secondo le specifiche dell'allegato D, parte IV.

3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire al settore competente preferibilmente entro il 30 marzo di ciascun anno.

4. Qualora previsto dalla pianificazione di bacino, il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone elenchi delle domande procedibili, divisi per corpo idrico di prelievo, contenente gli elementi utili ad individuare l'attingimento quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi.

5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono inviati all'Autorità di bacino competente per il relativo parere, se previsto dalla pianificazione di bacino.

6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di attingimento può essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di domande ed è trasmesso (63) al richiedente per estratto.

7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di quarantacinque giorni.

8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il termine per assolvere agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.

Art. 80

Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo

1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell'articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l'opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:
 - a) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d'uso a cui è riferito l'utilizzo di soccorso;
 - b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
 - c) all'istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015. (64)
2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell'acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate, tali da compromettere l'uso della risorsa. L'attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il settore competente appone idonei sigilli all'opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.
4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione al settore competente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell'articolo 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.
5. Al termine dell'utilizzo, il settore competente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l'attivazione.

Art. 81

Concessioni preferenziali

1. La concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'articolo 95, comma 6, del d.lgs. 152/2006 può essere assentita:
 - a) a colui che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17, ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;
 - b) a colui che, ai sensi del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.
2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.
3. Il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.
4. Gli elenchi di cui al paragrafo precedente sono inviati all'Autorità di bacino distrettuale (65) competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere.
5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per un periodo di 15 giorni consecutivi degli elenchi ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.

6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sugli albi pretori dei comuni interessati.

7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia i provvedimenti di concessione, impartendo le prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico. A tal fine il provvedimento può, con riferimento alle categorie d'uso di cui all'articolo 3:

- a) limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino;
- b) prevedere le misure di risparmio dell'uso di acqua di cui all'articolo 4.

8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui agli articoli 65, 66 e 67. (66)

9. I soggetti autorizzati al prelievo di acqua in pendenza del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

10. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012, in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, il settore competente, con decreto dirigenziale, detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso, ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

11. Ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. 152/2006, il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di canone provvisorio stabilito (66) sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore competente, a conclusione del procedimento, procede all'adeguamento del canone qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.

12. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne da comunicazione al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra.

13. La richiesta di variazione di titolarità della istanza di concessione preferenziale contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.

14. Il settore competente, previa istruttoria sulla richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, notifica al richiedente il cambio di titolarità dell'istanza entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO VII

Disciplina dell'uso plurimo delle acque

Art. 82

Ambito di applicazione e autorità competente

1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal settore competente, fermo restando che il consorzio richiedente è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato D, parte V e la documentazione comprovante il deposito delle spese istruttorie.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 83

Procedimento

1. Il settore competente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, il settore competente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 3, il settore competente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stesso oppure non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. A seguito della comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il consorzio richiedente ha acquisito il titolo d'uso ai sensi del comma 4 il settore competente comunica al competente settore regionale in materia di tributi l'importo del canone dovuto.

7. Il Settore competente dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 84

Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico

1. Qualora la domanda di cui all'articolo 82 riguardi l'uso idroelettrico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 50.

2. In tal caso i termini di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, sono ridotti a quindici giorni.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 85

Sanzioni e indennizzo per derivazioni in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio (82)

1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 1775/1933. Ai sensi del medesimo articolo è altresì dovuto il pagamento di un indennizzo pari alla somma dei canoni non corrisposti per ciascuna annualità di derivazione, comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal settore territorialmente competente, ovvero fino al rilascio della concessione. (83)

1 bis. In caso di derivazioni di acque sotterranee mediante pozzo, in ipotesi di estinzione della concessione e successiva inoperatività del pozzo, il concessionario provvede alla chiusura dell'opera e al ripristino dei luoghi. (84)

1 ter. Decorso inutilmente il termine per il pagamento dell'indennizzo di cui al comma 1, la Regione procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 "Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016. (84)

1 quater L'indennizzo di cui al comma 1 è calcolato retroattivamente fino ad un massimo di dieci annualità. (84)

2. La sanzione prevista dall'articolo 15 della l.r. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:

- a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8;
- b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'articolo 20, comma 3 e 4;
- c) omessa o ritardata denuncia di cui all'articolo 21, comma 1;
- d) omessa o ritardata comunicazione di cui all'articolo 22, comma 6;
- e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91;
- f) omessa comunicazione di cui all'articolo 59, comma 1, nonché omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo articolo 59, comma 2;
- g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 51;
- h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al articolo 51, comma 3, nonché mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 51, comma 6;
- i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'articolo 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l), fermo restando l'ipotesi di decadenza nei casi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a);
- l) mancata rispondenza delle modalità di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'articolo 87, comma 1, fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'articolo 11 della medesima legge 81/2000.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

Modalità di trasmissione delle istanze e altre comunicazioni. (67)

1. Le istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente in modalità telematica.
2. La documentazione tecnica di corredo alle istanze e ogni altro documento che si renda necessario ai fini dello svolgimento delle istruttorie previste dal presente regolamento sono inviati esclusivamente in formato elettronico.

Art. 87

Disposizioni per la verifica periodica degli elementi delle concessioni di derivazione

1. Sono soggetti a verifica periodica, da effettuarsi a campione, da parte del settore competente, i seguenti elementi, contenuti nei disciplinari di concessione:

- a) la categoria d'uso;
- b) il quantitativo di acqua concesso;
- c) la modulazione del quantitativi nel corso dell'anno solare;
- d) le prescrizioni di sistemi atti a ridurre i consumi di cui all'articolo 4 , comma 5;
- e) le prescrizioni relative agli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'inosservanza degli elementi di cui al comma 1, costituisce ipotesi di decadenza ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del r.d. 1775/1933.

3. Qualora la verifica di cui al comma 1 evidenzi una sensibile riduzione dei volumi di acqua effettivamente utilizzati rispetto a quelli concessi, il settore competente effettua una nuova valutazione tecnica dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 7 e, ove necessario, sentito l'interessato, avvia d'ufficio la procedura di modifica della concessione finalizzata alla diminuzione dei quantitativi d'acqua già concessi. Ai fini della verifica del quantitativo di acqua concesso e utilizzato, il settore competente si avvale dei dispositivi di misura, di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove previsti.

Art. 88

Obblighi informativi della Regione

1. Ogni anno e comunque in correlazione con le scadenze della pianificazione prevista dalla Direttiva 2000/60 CE, la Regione, attraverso i settori competenti, organizza ed aggiorna i dati relativi:

- a) ai proventi dei canoni introitati, suddivisi per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3;
- b) al monitoraggio dei servizi e degli interventi di tutela e gestione delle risorse idriche realizzati e programmati ai sensi dell'articolo 16, comma 3 della l.r. 80/2015, con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di sistemi idrici efficienti e razionali;
- c) alle misurazioni dei consumi idrici effettuate ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/06 e del d.p.g.r. 51/R/2015 come modificato dal Titolo II, Capo VII, del presente regolamento;
- d) al censimento delle utilizzazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015;
- e) ai dati trasmessi dagli Enti irrigui di cui all'articolo 8.

2. I dati di cui al comma 1, sono resi accessibili alla alle Autorità di bacino territorialmente competenti, mediante l'inserimento dei medesimi in banca dati georiferita, facente parte del sistema informativo regionale (SIR) e conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. La banca dati è costituita e gestita dall'ente competente in modo conforme alle specifiche regionali di realizzazione degli archivi definite e approvate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e fa parte della base informativa geografica regionale di cui all'articolo 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed è resa compatibile con le banche dati della pianificazione di bacino.

4. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 89

Disposizioni per le derivazioni esistenti

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'articolo 3.
2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015 e all'articolo 18, comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all'articolo 14 e dall'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
3. La deliberazione di cui al comma 1 può rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 (68) i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:
 - a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933; (69)
 - b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
 - c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;
 - d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'articolo 20 con i tempi e le modalità previste al comma 4. (68)
6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il termine di tre anni (68) dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 90

Disposizione transitoria per l'applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione

1. Nelle more della approvazione del documento di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015, il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonché dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verifica le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni:
 - a) presso l'autorità idrica toscana di cui alla l.r. n. 69/2011, i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonché gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio;
 - b) dal richiedente la concessione.
- 1 bis. Nelle more della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 4, la sostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento è effettuata dal settore competente, con il supporto delle strutture regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, secondo le modalità stabilite dalle norme già in uso, sulla base di una idonea documentazione economico-finanziaria presentata dal richiedente a corredo della richiesta di concessione. (70)

Art. 90 bis

Disposizioni transitorie per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico (71)

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'aggiornamento, da parte delle autorità di distretto, degli approcci metodologici per le valutazioni ex ante delle derivazioni idriche e per la determinazione del deflusso minimo vitale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il rilascio di nuove concessioni ad uso idroelettrico, ferme restando diverse disposizioni dettate dalla pianificazione di bacino o di altro settore, è da considerarsi tecnicamente inammissibile:
 - a) nel caso in cui sul corpo idrico insistano derivazioni ad uso idroelettrico già assentite e la distanza del punto di presa della nuova derivazione dal punto di restituzione della preesistente, sia prevista inferiore al doppio del tratto sotteso dalla preesistente;
 - b) nel caso in cui sul corpo idrico siano presenti impianti idroelettrici che sottendono tratti maggiori al 10 per cento della lunghezza del corpo idrico, o che superino il 10 per cento con il nuovo impianto;
 - c) quando, per la realizzazione delle opere di derivazione, si vada ad incidere su opere idrauliche appartenenti al demanio idrico o si interferisca con la loro manutenzione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
2. Ai fini del comma 1, lettere a) e b), per corpo idrico si intendono tutti i corpi idrici del reticolo idrografico.
3. Qualora la richiesta di una nuova concessione risulti in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, questa può essere superata, previo parere dell'autorità idraulica competente, ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua oppure con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano alle istanze di nuova derivazione che non comportano la sottensione di tratti di alveo, prevedendo il prelievo immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale esistente del corpo idrico e la restituzione immediatamente a valle.
5. Ai procedimenti per il rilascio di concessioni ad uso idroelettrico già avviati alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2017, n. 46/R (Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015) si applicano i criteri e le procedure di cui al presente regolamento come modificato dal medesimo d.p.g.r. 46/R/2017. Sono fatti salvi i pareri o gli atti di assenso, comunque denominati, già acquisiti e le fasi endoprocedimentali già concluse, in quanto compatibili con i principi, gli obiettivi e le finalità della l.r. 80/2015 e della pianificazione di bacino.

Art. 90 ter

Disposizione transitoria per la definizione della portata media annua e per il calcolo dei canoni di concessione per i prelievi in atto (72)

1. Per le concessioni in atto, rilasciate sulla base della portata massima prelevabile e per le quali il disciplinare non definisce la portata media annua, nelle more dell'adeguamento del disciplinare stesso, la portata media annua di concessione, ai fini della determinazione del canone, è calcolata attraverso una formula basata su una legge d'uso semplificata, che tenga conto della portata massima concessionata e della durata del prelievo nel corso dell'anno solare in relazione al tipo di uso.

2. La formula di cui al comma 1 è utilizzata anche per il calcolo della portata media annua ai fini della determinazione del canone provvisorio nei casi di richiesta di concessione preferenziale, in pendenza del rilascio del titolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora i dati di fabbisogno relativi alla richiesta di concessione preferenziale non siano disponibili, la componente variabile del canone è determinata forfettariamente sulla base della moda statistica dei fabbisogni relativi ai singoli usi, nell'ambito territoriale di riferimento.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 definisce nel dettaglio la formula di cui al commi 1 e 2.

Art. 91

Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale

1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all'articolo 23 nell'ambito della pianificazione territoriale o di settore e fino all'emanazione da parte della Giunta regionale di eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 38/2004, continuano ad applicarsi le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 426 del 31 marzo 2010.

Art. 92

Disposizione transitoria per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni preferenziali

1. Per i procedimenti di rilascio di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016 il settore competente valuta l'adozione di un unico provvedimento conclusivo di accoglimento di più richieste di concessione omogenee per corpo idrico di prelievo, tipologia di opera di captazione, uso, prescrizioni e limitazioni imposte.
2. Il provvedimento approva i relativi disciplinari sottoscritti dai richiedenti e redatti sulla base dello schema-tipo semplificato, approvato con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 93

Disposizione transitoria per l'anno 2016 in materia di flussi informativi

1. Entro il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 previste dalla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all'articolo 88, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015, anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell'acqua.
2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'articolo 88 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione e resa disponibile alle Autorità di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.

Art. 94

Disposizione transitoria in materia di disciplinari di concessione

1. Nelle more di adozione, da parte delle competenti strutture regionali, di apposito strumento informatico applicativo per il rilascio e la gestione dei provvedimenti di cui al presente regolamento, il disciplinare di cui all'articolo 54 può essere firmato anche in modalità cartacea.

Art. 95

Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi (3)

Abrogato.

Art. 96

Rapporti con la pianificazione di bacino

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nel territorio regionale fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino.

Art. 96 bis

Clausola valutativa (73)

1. La Giunta regionale, al termine del ciclo di pianificazione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del presente regolamento e del d.p.g.r. 51/R/2015, anche al fine di valutare, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti ai settori regionali competenti per territorio, la possibilità di modificare la formula di calcolo dei canoni di concessione, introducendo un meccanismo che tenga conto di due parti variabili, una proporzionale al fabbisogno idrico dell'utente, l'altra all'effettivo consumo.

Art. 97

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).

Art. 98

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore.

Art. 99

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

2. Nota soppressa.

3. Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77, art. 3.

4. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.

5. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.

6. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.

7. Punto aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.

8. Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

9. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

10. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

11. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

12. Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

13. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4.

14. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5.

15. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6.

16. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 7.

17. Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.

18. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9.

19. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 10.

20. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11.

21. Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

22. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

23. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13.
24. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14.
25. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15.
26. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16.
27. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.
28. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.
29. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 17.
30. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18.
31. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19.
32. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.
33. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.
34. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 21.
35. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 21.
36. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22.
37. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 23.
38. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 24.
39. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.
40. Comma abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.
41. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26.
42. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 27.
43. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28.
44. Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.
45. Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.
46. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.
47. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 30.
48. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31.
49. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32.
50. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33.
51. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.
52. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.
53. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35.
54. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.
55. Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.
56. Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.
57. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 37.
58. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.
59. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.
60. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.
61. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.
62. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.
63. Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.
64. Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 41.
65. Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.
66. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.
67. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43.
68. Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.
69. Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.
70. Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 45.
71. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 46.
72. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 47.
73. Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 48.
74. Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.

75. Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55.
76. Paragrafo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 7.
77. Periodo così sostituito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 7.
78. Periodo inserito con d.p.g.r. 29 gennaio 2025, n. 8/R, art. 7.
79. *Comma abrogato con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art. 9.*
80. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art.10.*
81. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art.10.*
82. *Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art.11.*
83. *Comma così sostituito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art.11.*
84. *Comma inserito con d.p.g.r. 18 febbraio 2025, n. 12/R, art.11.*
-

Allegati

Allegato A – usi delle acque

Allegato B – livelli di efficienza potenziale degli impianti di irrigazione

Allegato C – criteri per la valutazione tecnica dei fabbisogni irrigui

Allegato D – contenuti e delle domande, delle comunicazioni e allegati tecnici

SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 16 del 18/02/2025***Oggetto:*

DCM 29/10/2024 - OCDPC n. 1112 del 22/11/2024 - DCM 25/11/2024 - OCDPC n. 1115 del 6/12/2024 - DCM 23/12/2024 - OCDPC n. 1127 del 14/01/2025 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024. Definizione delle modalità e dei termini per la ricognizione dei danni finalizzata alla successiva fase di contributo per l'immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 1/2018

Gestione Commissariale: Eventi alluvionali settembre - ottobre 2024

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Antonio DE CRESCENZO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°1**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	disposizioni presentazione mod. C1

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A *disposizioni presentazione mod. C1*
23cd9577081613784ef1fcf51b1b95eaa3dcefb504083a4abb8e47be52ca1e3

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 272 del 20 novembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2024, di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, pubblicata in GU Serie Generale 19 del 24 gennaio 2025, di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalveti e Cecina della provincia di Livorno;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1112 del 22 novembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze ed il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa”;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1115 del 6 dicembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena ”;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.1127 del 14 gennaio 2025, pubblicata in GU Serie Generale 21 del 27 gennaio 2025, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalveti e Cecina della provincia di Livorno ”;

VISTO l'articolo 1 della suddetta OCDPC n.1112/2024 che dispone, tra l'altro, al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;

VISTO quanto previsto dalle suddette OCDPC n.1115/2024 e n.1127/2025 che dispongono:

- all'art.1, comma 1, che il Presidente della Regione Toscana, già Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1112 del 22 novembre 2024, opera in qualità di Commissario delegato anche per il contesto emergenziale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024, assicurando il necessario raccordo tra le tre gestioni;
- all'art.1, comma 2, che per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi dei giorni 18 e 23 settembre 2024 e 17, 18, 25 e 26 ottobre 2024 si applicano integralmente, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e all'articolo 12 della citata OCDPC n. 1112/2024;

RICHIAMATI i seguenti articoli della suddetta OCDPC n.1112/2024 che prevedono:

- art. 1, comma 2, che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'articolo 4, comma 3, che il Commissario delegato definisca - al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento calamitoso - anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche, la stima delle risorse necessarie nel limite massimo concedibile di Euro 20.000,00;
- l'articolo 4, comma 4, in base al quale il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento, fermo restando i criteri e massimali individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- l'articolo 4 comma 6, che stabilisce che la stessa modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione civile ed allegata alla OCDPC n.1112/2024 possa essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n.1/2018, che deve essere redatta entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della OCDPC n.1127/2025 ed inviata dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'ordinanza commissariale n.159 del 16 dicembre 2024 con la quale, tra l'altro, vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato per la gestione delle attività da porre in essere ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 della OCDPC n.1112/2024, fra cui il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività produttive per l'espletamento delle attività riguardanti le attività economiche e produttive extra-agricole;

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTA la DGRT n. 1412 del 25/11/2024 “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a.: espressione dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione 2024-2026, sul piano di attività 2024 con proiezione al 2025 -2026, sul piano della qualità della prestazione organizzativa PQPO 2024-2026, nonché approvazione della relazione finale PQPO 2023 (L.r. 28/2008) e del Tariffario applicato dalla società per l’annualità 2025”;

DATO ATTO che la gestione del presente intervento rientra nell'attività denominata “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale” prevista al Punto 2 - Programmazione regionale” e inserita negli Elenchi delle attività approvate con la richiamata delibera al n. 18 per l’annualità 2025;

RITENUTO, in coerenza con quanto previsto nel predetto Piano di Attività, di affidare la gestione della ricognizione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extraagricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A., secondo le modalità descritte in allegato “A” al presente atto;

RAVVISATA la necessità, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 della OCDPC n.1112/2024, dall’art. 1 della OCDPC n.1115/2024 e dell’articolo 1 della OCDPC n.1127/2025 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, di approvare le disposizioni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l’immediato sostegno per le attività economiche e produttive extra-agricole in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito i Comuni individuati dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024;

CONSIDERATO che per la ricognizione di cui al precedente capoverso verranno utilizzate apposite piattaforme informatiche messe a disposizione da Regione Toscana secondo quanto specificato nell’Allegato A alla presente ordinanza;

RITENUTO di fissare il termine per la presentazione dei moduli di ricognizione danni e delle domande di contributo per la procedura di immediato sostegno per le attività economiche e produttive extra-agricole al 14 aprile 2025;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni interessati dalla presente procedura provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 della OCDPC n.1112/2024 ed in considerazione del potenziale numero di soggetti interessati dalla misura in rassegna, le disposizioni di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individuano le modalità ed i termini per la ricognizione dei danni e la domanda di contributo per l’immediato sostegno per le attività economiche e produttive extra-agricole in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio dei Comuni individuati dalle DCM del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024;

2. di dare atto che il suddetto allegato A disciplina le modalità e termini per la ricognizione danni per le attività economiche e produttive extra-agricole e la quantificazione dei contributi potenzialmente concedibili a titolo di immediato sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera c), nonché degli ulteriori potenziali contributi ai sensi della lettera e);
3. di dare atto che per la ricognizione dei danni e la richiesta di contributo di immediato sostegno, verrà utilizzata apposita piattaforma informatica messe a disposizione dal gestore Sviluppo Toscana S.p.A;
4. di fissare i termini iniziale e finale per la presentazione della ricognizione danni e domanda di contributo per la procedura di immediato sostegno per le attività economiche e produttive extra-agricole rispettivamente al 19 febbraio 2025 ore 10,00 ad al 14 aprile 2025 ore 16,00;
5. di rinviare a successivi atti del sottoscritto l'approvazione dei criteri di priorità, delle tempistiche e delle modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo di immediato sostegno per le attività economiche e produttive extra-agricole;
6. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni interessati affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue ed efficaci in ordine alla tempistica sopra indicata;
7. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Antonio De Crescenzo

Il Direttore f.f.
Simonetta Baldi

ALLEGATO A

Disciplinare relativo alle modalità di ricognizione dei danni e richiesta di contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 1/2018 a valere sulla procedura di cui alle OCDPC n. 1112 del 22/11/2024, n. 1115 del 6/12/2024 e n. 1127 del 14/01/2025 a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

PREMESSA

Con Delibere del Consiglio dei Ministri di seguito indicate sono stati adottate rispettivamente le relative dichiarazioni di stato di emergenza:

- a) DCM 29 ottobre 2024 - eventi del giorno 18 settembre 2024 - territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città metropolitana di Firenze e il giorno 23 settembre 2024 nel territorio dei Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in Provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in Provincia di Pisa;
- b) DCM 25 novembre 2024 - eventi dei giorni 17 e 18 ottobre 2024 - territorio dei Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena;
- c) DCM 23 dicembre 2024 - eventi dei giorni 25 e 26 ottobre 2024 nel territorio dei comuni di Casciana Terme Lari, Terricciola, Castellina Marittima, Riparbella, Pomarance, Santa Luce, Ponsacco e Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, Collesalveti e Cecina della provincia di Livorno;

Alle suddette DCM sono succedute le seguenti Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC):

- a) OCDPC n.1112 del 22 novembre 2024, con cui sono stati stabiliti criteri e massimali per la formulazione del successivo atto commissariale finalizzato all'immediato sostegno di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
- b) OCDPC n. 1115 del 6 dicembre 2024, con cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 10 e all'articolo 12 della citata OCDPC n. 1112/2024
- c) OCDPC n. 1127 del 14 gennaio 2025, anch'essa di rimando alle disposizioni dell'OCDPC n. 1112 sopra menzionata.

In attuazione delle OCDPC, il Commissario Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti:

- a) n. 159 del 16 dicembre 2024 con cui, tra l'altro, vengono individuate le strutture di supporto al Commissario delegato per la gestione delle attività da porre in essere ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 della OCDPC n.1112/2024

1. DESTINATARI

Possono presentare il modulo C1:

- imprese, liberi professionisti¹

¹ Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale) titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.

esercitanti un'attività economica non ricompresa nella lettera "A" della classificazione ATECO 2007 ed in possesso dei seguenti requisiti:

- proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni relativi alle DCM n. 1112, 1115 e 1127 del 2024
- in stato di attività alla data di presentazione del modello C1;

A soggetti aventi più unità locali, anche nel caso presentino più modelli C1, sarà riconosciuto il contributo entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni attività economica (quindi ogni CF/PIVA) extra-agricola.

Per accedere al contributo di immediato sostegno di cui a successivi provvedimenti (cfr par 3), i soggetti economici dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti dal momento della presentazione dell'istanza e fino all'erogazione del contributo, che saranno verificati dal soggetto gestore:

1. essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
2. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC);
3. non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo a integrale risarcimento dei danni;
4. essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia nel caso di contributi superiori a 150.000,00 euro.

Ulteriori requisiti e dettagli sulla documentazione richiesta per la concessione ed erogazione del contributo di immediato sostegno saranno oggetto di disposizioni successive.

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sviluppo Toscana S.p.A., organismo in-house della Regione Toscana ai sensi della LR n. 28 del 21 Maggio 2008, è individuato quale ente gestore e come tale è incaricato anche della raccolta dei modelli C1 tramite portale dedicato: i rappresentanti legali/titolari di attività economiche/loro delegati che hanno subito danni ai beni immobili o mobili in seguito all'evento emergenziale verificatosi nelle date e nei territori di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri nn. 102 del 29/10/2024, 104 del 25/11/2024 e 109 del 23/12/2024 devono compilare, entro il termine del 14/04/2025, l'apposita modulistica (conforme al modello C1) mediante accesso alla piattaforma attiva al seguente link: <https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze2024/> accessibile utilizzando come credenziali di accesso uno dei seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale;
- CIE Carta d'identità Elettronica;
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La compilazione è possibile dalle ore 10:00 del 19/02/2025 alle ore 16:00 del 14/04/2025;

In caso di necessità di assistenza i richiedenti il contributo per le attività economiche e produttive potranno rivolgersi all'indirizzo del gestore Sviluppo Toscana S.p.A. dedicato alla presente procedura:

assistenzaemergenza@sviluppo.toscana.it per assistenza sulla compilazione della scheda C1;

supportoemergenza@sviluppo.toscana.it per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale

La modulistica compilata vale quale dichiarazione da parte del soggetto richiedente ai sensi del DPR 445/2000.

3. SUCCESSIVE FASI DEL PROCEDIMENTO

La presentazione del modello C1 **non dà luogo alla concessione del contributo**, il cui riconoscimento sarà oggetto di apposite disposizioni del Commissario Delegato volte a definire criteri di priorità e modalità attuative, come stabilito all'art. 4, c. 4 della OCDPC 1112/2024.

La concessione ed erogazione del contributo è comunque subordinata alla presentazione della documentazione delle spese effettuate e dell'ulteriore documentazione richiesta, ivi compresa la perizia asseverata sulla quantificazione dei danni oggetto della richiesta di contributo ed il nesso di causalità con l'evento.

I contributi di cui al presente disciplinare saranno concessi ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE)-2014/651 e del Regolamento 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti al fine della partecipazione alla procedura ai sensi del D lgs 1/2018 e delle OCDPC 1112, 1115 e 1127 del 2024 e del 2025 nonché delle Ordinanze Commissariali seguenti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

4. Il Responsabile del Trattamento è l'Organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore in carica, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Matteotti n.60 – Firenze – PEC legal@cert.sviluppo.toscana.it

5. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

6. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

7. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento – Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

8. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

9. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 17 del 21/02/2025

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - DCM 5/12/2023 - DCM 21/10/2024 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - OCD 109/2023-. Approvazione elenco beneficiari del Contributo Autonomia Sistemazione (CAS) e liquidazione (V tranche)

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE ATTIVITA' TRASVERSALI E STRATEGICHE PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA PROTEZIONE CIVILE

Dirigente Responsabile: Nicola CHECCHI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	No	Revisione importi assegnati con precedenti ordinanza
2	No	Specifica differenza tra importi erogati e importi spettanti, a favore di tre nuclei familiari del comune di Campi Bisenzio (FI)
A	No	Allegato A - Elenco beneficiari del Contributo di Autonomia Sistemazione per il periodo 2 novembre 2024 - 31 gennaio 2025
B	Si	Elenco beneficiari del Contributo di Autonomia Sistemazione per il periodo 2 novembre 2024 - 31 gennaio 2025
C	Si	RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE E LIQUIDARE

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 5

- 1** *Revisione importi assegnati con precedenti ordinanza*
4bdd62ef4903cfbf6dcc46d4d73cabe5d35f63ddf3429facdbc59e0cb548eaa1
- 2** *Specifica differenza tra importi erogati e importi spettanti, a favore di tre nuclei familiari del comune di Campi Bisenzio (FI)*
9e3caa103a3ea565a83c0f61db035477bdca77e81b98607b46b6bbbb858598a1
- A** *Allegato A - Elenco beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo 2 novembre 2024 - 31 gennaio 2025*
83ad44ea8159801d03dd8e9afcea7ae113fca77e7af0a248396ae71ad07d02c8
- B** *Elenco beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo 2 novembre 2024 - 31 gennaio 2025*
f8b9e0e4403bd6eae59ef268b09dc000bdb8e1fecccf3387417a7fb013026f3f
- C** *RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE E LIQUIDARE*
483528e69018f5a3c36dad324f1f8a9f22385ceffeb72561ea83c2dc4af246fa

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

TENUTO CONTO che con la suddetta delibera sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.000.000,00 per l’attuazione dei primi interventi urgenti nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato esteso lo stato di emergenza al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2024, con la quale è stato prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023 nelle Province di Massa-Carrara e di Lucca e delle ulteriori eccezionale avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che, tra l’altro, dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in *house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al comma 3 la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

RICHIAMATA la OCDPC n. 1041 del 17 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.276 del 25/11/2023, recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in*

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”;

RICHIAMATO l'art. 2 della suddetta OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 in base al quale il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata allagata, franata o danneggiata in tutto o in parte in modo da renderla anche temporaneamente inutilizzabile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che dal 2 novembre 2023 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

PRESO ATTO che il medesimo articolo disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari, stabilendo in particolare gli importi concedibili e l'intervallo temporale al quale lo stesso si deve riferire, precisando che lo stesso non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale intervenga con l'assegnazione, a titolo gratuito, di alloggi;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023 con la quale il commissario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, ha individuato le strutture di supporto per l'espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e la successiva ordinanza integrativa n. 108 del 1 dicembre 2023;
- l'ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;
- l'ordinanza n. 109 del 7 dicembre 2023 con la quale sono stati definiti i criteri, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande per il contributo di autonoma sistemazione e per la relativa rendicontazione ed erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati o evacuati dalla propria abitazione in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- l'ordinanza n.128 del 22 dicembre 2023 con la quale, a seguito della sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, è stato integrato l'elenco dei Comuni di cui alle ordinanze n. 98 del 15/11/2023 e n. 108 del 01/12/2023, con i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle Province di Massa-Carrara e ai quali verranno estese le procedure previste ai sensi della OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023 e, ai sensi del punto 3 della sopra citata ordinanza 109/2023, anche la procedura in oggetto;
- la nota del Coordinatore dell'Ufficio del Commissario prot. n. 0585591 del 27/12/2023 con la quale è stato chiarito che la procedura contributiva del Contributo di Autonoma Sistemazione, da considerarsi estesa ai Comuni individuati dalla suddetta ordinanza n. 128/2023 ai sensi di quanto stabilito al punto 1 del medesimo atto;
- l'ordinanza n. 130 del 22 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il I stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e delle relative disposizioni attuative ed integrato l'elenco dei soggetti attuatori;

- l'ordinanza n. 4 del 25 gennaio 2024 con cui, tra l'altro, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza n. 109 del 7 dicembre 2023;
- l'ordinanza n. 6 del 1° febbraio 2024 con cui è stata approvata la rimodulazione e integrazione del primo stralcio del Piano degli Interventi Urgenti per l'importo complessivo di € 30.000.000,00, che sostituisce il Piano riportato in allegato A all'ordinanza n. 130/2023;
- l'ordinanza n. 59 del 17 giugno 2024 con la quale è stata approvata l'ulteriore rimodulazione ed integrazione del primo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e le relative disposizioni attuative;
- l'ordinanza n. 158 del 9 dicembre 2024 con la quale è stato approvato l'elenco beneficiari del Contributo Autonoma Sistemazione (CAS) e liquidazione (IV tranche);

CONSIDERATO che con la suddetta ordinanza n. 158/2024 è stata, altresì, integrata la struttura commissariale e sono stati autorizzati i comuni a proseguire nell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) agli aventi diritto;

DATO ATTO che la misura del contributo di autonoma sistemazione è stata inserita nel Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della OCDPC n. 1037/2023, approvato con la sopra richiamata ordinanza n. 59/2024, con il codice A2023NOV00035 per € 2.472.846,67 ed è attuato, per conto del Commissario delegato, dai Comuni territorialmente interessati così come individuati dall'ordinanza n. 98/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA l'ordinanza n. 21 del 14 marzo 2024 con cui è stato approvato il primo elenco dei beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione e liquidazione ai soggetti attuatori, relativamente al periodo novembre 2023 – gennaio 2024 per un importo complessivo di € 705.669,81;

VISTA l'ordinanza n. 54 del 5 giugno 2024 con cui è stato approvato il secondo elenco dei beneficiari del Contributo di Autonoma sistemazione e liquidazione ai soggetti attuatori (I e II *tranche*), relativamente al periodo febbraio 2024-aprile 2024, nonché - per quei comuni che non avevano completato l'istruttoria del precedente periodo – relativamente al periodo novembre 2023-aprile 2024, per un importo complessivo di € 528.014,14;

VISTA l'ordinanza n. 90 del 7 agosto 2024 con cui è stato approvato il terzo elenco dei beneficiari del Contributo di Autonoma sistemazione e liquidazione ai soggetti attuatori (III *tranche*) per un importo complessivo di € 290.296,11;

VISTA l'ordinanza n. 158 del 9 dicembre 2024 con la quale è stato approvato l'elenco beneficiari del Contributo Autonoma Sistemazione (CAS) e liquidato ai soggetti attuatori (IV tranche) per un importo complessivo di € 105.756,53 ;

VISTO che dalle istruttorie successivamente trasmesse da parte dei Comuni, come si evince dall'Allegato 1 alla presente ordinanza, è risultato che al Comune di Campi Bisenzio era stato erogato un maggiore importo di € 5.389,54;

VISTO che sarà cura del comune di Campi Bisenzio recuperare le somme liquidate a favore di tre nuclei familiari in ragione di quanto specificato di seguito e riportato nell'allegato 2 alla presente ordinanza:

- S2023NOV0166, nucleo familiare effettivamente rientrato in data 12/2/2024 anziché in data 01/11/2024
- S2023NOV0219, nucleo familiare effettivamente rientrato in data 19/03/2024 anziché 30/04/2024;

- S2023NOV0474: nucleo familiare effettivamente rientrato in data 09/09/2024 anziché in data 01/11/2024;

DATO ATTO pertanto, per tutto quanto sopra riportato, che l'inserimento sul portale Fenix-RT della documentazione sinora prodotta ha portato ad elaborare un elenco di beneficiari di cui all'allegato A computato dal 2 novembre 2024 al 31 gennaio 2025;

CONSIDERATO che l'importo complessivo relativo al suddetto periodo è pari a € 59.030,05, da erogare al netto di quanto già erogato con ordinanze n. 54/2024, n. 90/2024 n. 158/2024, ovvero per € 53.640,51;

RITENUTO altresì necessario garantire la copertura finanziaria dei trasferimenti disposti con la presente ordinanza, da erogare ai Comuni per consentire a loro volta il pagamento nel più breve tempo possibile dei contributi di autonoma sistemazione per i trascorsi periodi dal 2 novembre 2024 al 31 gennaio 2025 a favore dei cittadini che hanno presentato la richiesta, facendo fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6425;

RAVVISATA la necessità di integrare sul capitolo 1145 gli impegni di spesa relativi ai Comuni le cui istruttorie sono oggetto di erogazione con il presente atto, disponendo la contestuale liquidazione per complessivi euro 53.640,51 così come riportato nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 5 e 12 dell'allegato A) della richiamata ordinanza n. 109/2023, tutta la documentazione relativa all'istruttoria effettuata dai Comuni è conservata sulla piattaforma FenixRT e sulla stessa i Comuni, ad avvenuta liquidazione dei contributi agli interessati, devono aggiungere con la massima tempestività gli atti attestanti la spesa effettivamente erogata per la misura in rassegna (atto di impegno e mandato quietanzato) e comunque entro il 10 gennaio dell'anno successivo all'anno di erogazione da parte del Commissario, al fine di consentire al sottoscritto di presentare la rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATA, infine, l'ordinanza n. 9 del 10-02-2025 "DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – DCM 05/12/2023. Contributo di immediato sostegno di cui al comma 2, dell'art. 25, del D.lgs. n. 1/2018, lettera c) .Modifica delle modalità e tempistiche per ammissibilità e delle indicazioni ai Comuni per l'istruttoria, approvazione del quarto elenco dei soggetti ammissibili e del terzo elenco dei soggetti ammessi all'erogazione dell'anticipazione";

RICORDATO, pertanto, che il diritto al contributo di autonoma sistemazione decade dalla data dell'ordinanza commissariale con cui è disposta l'erogazione del contributo di immediato sostegno ai sensi della sopra citata ordinanza n. 9/2025;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- di approvare l'allegato 1, che in riferimento alle istruttorie dei Comuni riporta quanto dovuto nella quinta tranche e rileva gli importi non spettanti, erogati e liquidati con le tranche precedenti a favore di tre nuclei familiari del Comune di Campi Bisenzio;
- di approvare l'allegato 2 che specifica gli importi erogati, liquidati a favore di tre nuclei familiari del Comune di Campi Bisenzio ma non spettanti;

- di approvare, sulla base dell'iter istruttorio eseguito dai Comuni, l'elenco di beneficiari del Contributo di Autonoma Sistemazione, di cui all'Allegato A (come allegato non soggetto a pubblicazione) e alla copia equivalente dell'Allegato B (come allegato che riporta lo stesso elenco con omessi i dati personali e quindi oggetto di pubblicazione), parti integranti e sostanziali del presente atto, per il periodo 2 novembre 2024 – 31 gennaio 2025;
- di disporre, sulla base dell'iter istruttorio seguito dai Comuni, l'erogazione della quinta *tranche* del contributo di autonoma sistemazione per un importo complessivo di € 53.640,51 al netto delle maggiori somme erogate e liquidate con le precedenti ordinanze;
- di integrare sulla predetta contabilità speciale n. 6425 gli impegni di spesa sul capitolo di uscita n. 1145, procedendo alla integrazione degli impegni esistenti e di disporre la contestuale liquidazione per un totale di € 53.640,51 secondo le modalità riportate nell'allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 5 e 12 dell'allegato A) della richiamata ordinanza n. 109/2023, tutta la documentazione relativa all'istruttoria effettuata dai Comuni è conservata sulla piattaforma FenixRT e sulla stessa i Comuni, ad avvenuta liquidazione dei contributi agli interessati, devono aggiungere con la massima tempestività gli atti attestanti la spesa effettivamente erogata per la misura in rassegna (atto di impegno e mandato quietanzato) e comunque entro il 10 gennaio dell'anno successivo all'anno di erogazione da parte del Commissario, al fine di consentire al sottoscritto di presentare la rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato;
- di rimandare a successivi atti la definizione degli importi per il trimestre successivo al 31/01/2025 e sulla base delle verifiche eseguite da parte dei Comuni;
- di comunicare la presente ordinanza ai soggetti attuatori, ricordando agli stessi che il diritto al contributo di autonoma sistemazione decade dalla data dell'ordinanza commissariale con cui è disposta l'erogazione del contributo di immediato sostegno ai sensi dell'ordinanza n. 135/2024;
- di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente
Nicola Checchi

Il Direttore
Giovanni Massini

Allegato B – Elenco beneficiari del Contributo di Autonomia Sistemazione per il periodo 2 novembre 2024 – 31 gennaio 2025						
Codice interno istruttoria	Prov.	Comune	Importo	Componenti nucleo familiare	Di cui fragili	Riferimento capofamiglia
S2023NOV0006	FI	Campi Bisenzio	€ 2.373,33	4		non pubblicabile
S2023NOV0020	PO	Cantagallo	€ 2.670,00	3	1	non pubblicabile
S2023NOV0026	PO	Cantagallo	€ 1.483,33	2		non pubblicabile
S2023NOV0042	FI	Campi Bisenzio	€ 2.076,67	3		non pubblicabile
S2023NOV0045	FI	Campi Bisenzio	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0048	FI	Scarperia e San Piero	€ 510,00	2	2	non pubblicabile
S2023NOV0053	FI	Campi Bisenzio	€ 1.780,00	1	1	non pubblicabile
S2023NOV0058	FI	Campi Bisenzio	€ 1.063,98	2		non pubblicabile
S2023NOV0059	PO	Vaiano	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0117	FI	Campi Bisenzio	€ 1.983,87	2		non pubblicabile
S2023NOV0125	FI	Campi Bisenzio	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0136	FI	Campi Bisenzio	€ 1.399,25	3		non pubblicabile
S2023NOV0147	FI	Campi Bisenzio	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0152	FI	Campi Bisenzio	€ 1.373,55	1	1	non pubblicabile
S2023NOV0157	FI	Campi Bisenzio	€ 1.702,58	1	1	non pubblicabile
S2023NOV0160	FI	Campi Bisenzio	€ 226,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0172	PI	Pisa	€ 2.076,67	3		non pubblicabile
S2023NOV0215	FI	Campi Bisenzio	€ 1.044,52	1	1	non pubblicabile
S2023NOV0217	FI	Campi Bisenzio	€ 799,57	1		non pubblicabile
S2023NOV0224	PO	Vaiano	€ 1.483,33	2		non pubblicabile
S2023NOV0242	FI	Campi Bisenzio	€ 166,67	2		non pubblicabile
S2023NOV0259	PO	Vaiano	€ 1.199,35	1	1	non pubblicabile
S2023NOV0260	PO	Vaiano	€ 1.599,14	4		non pubblicabile
S2023NOV0270	FI	Campi Bisenzio	€ 2.076,67	3		non pubblicabile
S2023NOV0285	FI	Campi Bisenzio	€ 786,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0289	FI	Campi Bisenzio	€ 1.780,00	1	1	non pubblicabile
S2023NOV0291	FI	Marradi	€ 2.670,00	2	2	non pubblicabile
S2023NOV0336	FI	Campi Bisenzio	€ 186,67	4		non pubblicabile
S2023NOV0343	FI	Campi Bisenzio	€ 1.444,41	3		non pubblicabile
S2023NOV0359	FI	Campi Bisenzio	€ 2.582,90	5		non pubblicabile
S2023NOV0378	FI	Scarperia e San Piero	€ 226,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0394	FI	Campi Bisenzio	€ 1.483,33	2		non pubblicabile
S2023NOV0404	PI	Pisa	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0433	PT	Montale	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0436	FI	Campi Bisenzio	€ 2.076,67	3		non pubblicabile
S2023NOV0480	FI	Campi Bisenzio	€ 980,22	1		non pubblicabile
S2023NOV0491	PT	Quarrata	€ 1.780,00	1	1	non pubblicabile
S2023NOV0501	PO	Prato	€ 2.076,67	2	1	non pubblicabile
S2023NOV0556	PO	Prato	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0567	FI	Campi Bisenzio	€ 1.186,67	1		non pubblicabile
S2023NOV0570	FI	Campi Bisenzio	€ 2.373,33	4		non pubblicabile
			€ 59.030,05			

Allegato C – RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE E LIQUIDARE										
CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE ENTE	CODICE CONTSPEC	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO SPETTANTE	IMPORTO EROGATO NELLE TRANCHE PRECEDENTI E NON SPETTANTE	IMPORTO DA IMPEGNARE E LIQUIDARE AL NETTO DELLE SOMME ANTICIPATE IN PIÙ	N. IMPEGNO DA INTEGRARE	MODALITÀ DI PAGAMENTO	CUP
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	80016750483	8687	Amm. Com. di Campi Bisenzio	€ 36.508,21	€ 5.389,54	€ 31.118,67	430	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 52 BBAN VD100004306TU0000010125	D84F23002770001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00146470471	8465	Amm. Com. di Quarrata	€ 1.780,00		€ 1.780,00	438	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 19 BBAN Q0100004306TU0000015348	D84F23002790001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	84006890481	8464	Amm. Com. di Prato	€ 3.263,34		€ 3.263,34	437	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 96 BBAN Q0100004306TU0000015962	D34F23001790001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	80003370477	8418	Amm. Com. di Montale	€ 1.186,67		€ 1.186,67	435	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 06 BBAN M0100004306TU0000013554	D14F23002160001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	01185740485	8508	Amm. Com. di Vaiano	€ 5.468,49		€ 5.468,49	442	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 07 BBAN Y0100004306TU0000013994	D44F23002430001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	00341620508	8450	Amm. Com. di Pisa	€ 3.263,34		€ 3.263,34	436	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 77 BBAN L0100004306TU0000012739	D54F23002110001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	06403950485	8489	Amm. Com. di Scarperia e San Piero	€ 736,67		€ 736,67	462	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 63 BBAN T0100004306TU0000011033	D14F23002200001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	01315320489	8692	Amm. Com. di Marradi	€ 2.670,00		€ 2.670,00	463	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 52 BBAN M0100004306TU0000010592	D14F23002210001
A2023NOV0035	Contributo di autonomia sistemazione	84003690488	8341	Amm. Com. di Cantagallo	€ 4.153,33		€ 4.153,33	431	GIROFONDO TU Cod. Paese IT Cod. Controllo 13 BBAN H0100004306TU0000021563	D84F23002780001
TOTALE					€ 59.030,05	€ 5.389,54	€ 53.640,51			

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**